

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. Congedo — Approvazione del progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana al Prof. Giacomo Moleschott — Seguito del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Parole del Senatore Arrivabene — Nuove obiezioni del Senatore Di Revel all'art. 1° — Risposta e dichiarazione del Ministro di finanze — Replica del Senatore Di Revel — Approvazione dell'art. 1° — Presentazione di un progetto di legge — Dimande del Senatore Pernati in ordine all'art. 2° — Spiegazioni del Ministro di finanze — Osservazioni dei Senatori Di Revel e Farina combattute dal Ministro di finanze — Appunti dei Senatori Farina e Pernati — Risposta del Ministro di finanze — Osservazione del Senatore Ginori — Approvazione dell'art. 2° — Riserva del Senatore Lambruschini — Approvazione dell'art. 3° — Parlano in vario senso sull'art. 4° i Senatori Di Revel, Balbi-Piovera e Farina — Discorso del Ministro di finanze in favore de medesimo — Richiamo del Senatore Di Revel — Considerazioni del Senatore Beretta — Rettificazioni del Senatore Farina, contraddette dal Ministro di finanze — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Approvazione dell'art. 4°.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Dà quindi lettura d'una lettera del Senatore **Am-brosetti** il quale dimanda un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancor presente il signor Ministro delle finanze, crederei, se non vi sono opposizioni, di mettere in discussione il progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana a favore del professore Giacomo Moleschott.

Do lettura del testo di legge:

Articolo unico

È accordata la cittadinanza italiana al professore Giacomo Moleschott del fu Giovanni nato a Bois-le-Duc (Olanda).

Se nessuno domanda la parola, il progetto di legge essendo di un articolo unico, si procederà alla votazione per squittinio segreto, la quale, per non moltiplicare gli appelli, si farà contemporaneamente a quella riguardante il disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. Si riprende la discussione sui provvedimenti finanziari.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi è sembrato, o Signori, che, a cagione dei miei precedenti, mi corresse obbligo di dire alcune parole intorno alla legge sulla quale stiamo deliberando.

Per ben quarant'anni io ho propugnato nei miei scritti i principii della scienza economica; e li feci perchè li credo giusti e fecondi di buoni risultati per le nazioni.

Non me ne attribuirò certo il merito, ma ebbi la soddisfazione di vederli posti, più o meno, in pratica in tutti i paesi inciviliti.

La legge sottoposta al nostro giudizio fa orrendo strazio di tali principii; eppure con una sola eccezione noi la adottiamo.

I principii della scienza economica suppongono paesi in istato normale.

Ma l'Italia è dessa in tale stato?

Non abuserò della vostra pazienza. Potrei citarvi molti esempi della inapplicabilità dei principii economici ora all'Italia; ne citerò un solo: le strade ferrate.

Che cosa dicono i principii? Che esse devono essere lasciate stabilire dall'interesse privato; da compagnie, le quali nol fanno che quando prevedono che a cagione dei passeggeri e del traffico sulla linea da esse scelta, sarà per esse una proficua impresa.

Ma in Italia non una linea forse trovavasi in tali

condizioni. Eppure le strade ferrate erano un *sine qua non della sua unità*. Si direbbe essere state inventate per essa. Lo stivale è rientrato, per così dire, in se stesso, le distanze si sono accorciate, il Governo può facilmente portare la sua azione su tutti i punti dello Stato. Era dunque una necessità, una assoluta necessità per l'Italia che il Governo, o facesse esso stesso le strade ferrate, o sussidiasse largamente le compagnie che le avessero intraprese.

Signori, dirò ora poche parole dell'art. 5, e così non avrò più bisogno d'indirizzare la parola ai miei colleghi.

Presidente. Aspetti a parlare dell'art. 5, quando verrà in discussione. Io pertanto lo segno fin d'ora fra gli iscritti.

Si sospenderà per poco la seduta per aspettare il Ministro delle finanze

(Entra il Mini.)

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Mi duole di dovere per la seconda volta intrattenere il Senato intorno ad un argomento che, iniziato ieri, non potei compiere, in quanto che il sig. Ministro, trovandosi incomodato e avendo dovuto lasciare l'Aula, evidentemente io non poteva più continuare il mio discorso a lui rivolto personalmente.

Per que-tto motivo mi permetterà il Senato che io riassuma oggi in poche parole le cose da me dette ieri, acciò vi sia un nesso nelle cose da me presentate, ed il Senato possa farsene un giusto concetto.

Ieri ho dichiarato che io non mi opponeva all'adozione dell'art. 1 della legge, ma che desiderava fossero dati alcuni schiarimenti sul sistema che verrà seguito per il censimento delle provincie dell'antico Piemonte.

Ricordo al Senato che per effetto della legge così detta di conguaglio, le provincie pedemontane furono assoggettate ad un aumento considerevole di tributo, il quale doveva aver luogo successivamente d'anno in anno sino al compiere del 1866. Si era detto che acciò quest'aumento avesse luogo in guisa che fosse egualmente ripartito, sarebbe fatta un'operazione di conguaglio in modo che il tributo, di cui si lamentava assai la disuguaglianza in quella parte d'Italia, divenisse meglio ripartito, e quindi più sopportabile.

Emanarono in seguito provvedimenti del Ministero, mercè i quali fu imposto ai proprietari di fare le consegne delle loro proprietà; queste consegne furono fatte su certi stampati che presentavano una difficoltà grandissima d'applicazione; tanto che anche le persone che meglio potessero conoscere il sistema che si aveva in mira di adottare, dovevano rivolgersi agli impiegati dell'amministrazione per veder modo di non cadere in isconci che potessero tornare loro pregiudizievole.

Il Governo domandò ai proprietari di fare la denunzia della rendita dei loro stabili, non domandò loro che consegnassero partitamente la rendita d'ogni appezzamento, domandò che indicassero la quantità a

un dipresso delle proprietà di varia natura che costituivano i loro latifondi; ma volle che si presentassero altresì gli atti di masserizio, d'affittamento, insomma tutti quei documenti e quelle prove che potessero determinare quale fosse la rendita complessiva della proprietà che si trattava di tassare.

L'effetto, come ben si doveva attendere, di dichiarazioni di tal fatta fu, che queste si trovarono in una discordanza straordinaria; perocchè molti consegnarono quello che risultava dalle loro scritte d'affittamento, altri che non avevano affittamento, consegnarono, secondo loro pareva, più o meno la verità delle cose; in parecchie località, siccome si doveva denunziare la rendita che poteva essersi ritratta nel triennio precedente, molte proprietà, e segnatamente i vigneti, essendo stati travagliati dalla crittogama, ed i prodotti essendo stati quasi nulli nel triennio precedente, consegnarono delle nullità. Quindi difficoltà immense per le Commissioni consortili a modificare le dichiarazioni in un senso o nell'altro; vi furono consorzii i quali trovarono che certe consegne erano state troppo elevate, e proposero di ridurle, altri invece le trovarono troppo miti, e le spinsero a proporzioni veramente esagerate.

Coll'idea di avvicinarsi maggiormente alla verità delle cose, il Governo diede incarico agli agenti, ossia ai geometri che eransi occupati della catastazione nelle provincie pedemontane di fare le verifiche per riconoscere se le consegne stavano o no nella voluta proporzione. Non è a dire come agenti siffatti potessero rispondere alla verità di cui si andava in traccia, poichè altro è essere operatore per misurare il terreno, altro è essere giudice del valore della rendita della proprietà, la quale, e secondo le località, e secondo i generi di coltura, e secondo molte altre condizioni più o meno apparenti, può dare risultati molto differenti.

Tanto è vero poi che questo sistema fu riconosciuto produrre assurda enormi, che parecchi dei Consigli provinciali hanno inoltrato domanda perchè lo si abbandonasse, e se ne cercasse un altro, e che intanto le cose procedessero sulla base degli anni passati.

Ma lasciando anche da un canto queste considerazioni, per me ve n'ha una che domina ogni altra, ed è, che con questo sistema di tassazione della proprietà si cominciò ad invertire assolutamente quello dell'imposta medesima, poichè l'imposta finora inerente alla proprietà che passava nel nuovo acquirente col peso che gli va inerente, diventa un'imposta personale, e quindi determinabile unicamente dalla possidenza momentanea di questa proprietà.

Ma vi ha di più ancora; col sistema di far consegnare la rendita senza distinguere di qual rendita sono suscettivi i singoli appezzamenti, ne segue la natural conseguenza, che quando si debba procedere alla vendita od al cambio di questa proprietà, nascerà una confusione immensa, una sperequazione straordinaria,

contraria affatto allo scopo che la legge avrebbe in mira, e mi spiego:

Una proprietà di 100 ettare, per esempio, venne consegnata, suppongo, per la rendita di lire 100 per ettara: su questa base s'applicherà l'imposta del 10 del 20 per cento, che è quella dovuta in complesso per proprietà. Ma su queste 100 ettare, ve ne saranno di quelle che frutteranno 120, 130 o 150 lire per ciascuna, mentre ve ne saranno pure delle altre, che non daranno che il 12 od il 13, in sostanza un quarto, un quinto meno.

Ora, domando io, in caso di vendita, quale sarà la porzione, quale il contingente di tassa che si applicherà alla porzione venduta?

Questa evidentemente non può essere che la media della tassa stata imposta alla totalità, ed io dunque venderei un'ettara che mi rende 120 colla tassa di L. 20 che è la media, e ne vendo un'altra che non mi rende che 30 franchi pure colla tassa di L. 20, sempre perchè questa cifra è la media della totalità.

Evidentemente ne risulterà che in capo a pochi anni, mercè queste mutazioni di proprietà, si avrà una confusione straordinaria nelle imposte, ed un incaglio tale che, se ora i lamenti sorgono come uno, in allora sorgeranno come cento, imperocchè anderà sempre la sperequazione crescendo.

L'imposta dunque finirà con diventare puramente personale.

Credete poi che colui che vende possa stipulare coll'acquirente la quantità di tassa che dovrà pesare a carico suo?

Se ammettete questo principio, egli è fuor di dubbio che le cose si aggraveranno maggiormente, poichè quando si troverà chi ha bisogno di vendere, questi stretto dalla necessità si assumerà forse una parte più forte di tributo, e quando invece le cose sono all'opposto, ne caricherà maggiormente l'acquirente; il che sarebbe parimenti un grave sconcio.

Io ho preso cognizione della relazione stata distribuita al Parlamento a riguardo dell'imposta immobiliare fin dallo scorso dicembre, ma non ho veduto che vi sia fatto cenno di questa difficoltà, la quale, a mio giudizio, e spero avrò consenziente anche il Senato, è tanto grave, che basta da sè sola ad imprimere un suggello di impossibilità pratica ad una legge, la quale d'altra parte è già circondata da difficoltà di ogni natura.

Signori, quando si tratta di mettere imposte che siano per consegna, io credo che se la consegna ha da essere utile, e tale da potersi fare assegno, bisogna che l'imposta sia lievissima. Ma volere procedere per consegna, quando si tratta di mettere imposte come quelle che colpiscono la proprietà, è impossibile di arrivare ad una perequazione che possa resistere all'apprezzazione, alla discussione.

Per tutte queste considerazioni, mentre io voterò l'articolo 1°, quale è proposto, perchè bisogna pagare domando se il signor Ministro abbia l'intendimento di

acconsentire alla domanda fatta da molti Consigli provinciali, cioè di continuare nello stato delle cose finora adottato, oppure se almeno possa dare la guarentigia che si occuperà per togliere questo sconcio gravissimo, per il quale, dico, accadrà che nel lasso di 2 o 3 anni vi sarà una sperequazione tremenda, una sperequazione che solleverà ben altre grida che non sollevò la legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria nel 1864.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Senato rammenterà che nell'articolo 4 della legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria del 1864 si contengono disposizioni che concernono specialmente le provincie subalpine: mi sia lecito di ricordare l'origine di quelle disposizioni.

Dalla discussione lunga e travagliata di quella legge appariva che il principale ostacolo che si opponeva ad un conguaglio dipartimentale, non era tanto la difficoltà di riuscire ad una perequazione compartimentale tra regione e regione, quanto il non poter rimediare all'inconveniente delle grandi disparità che vi erano nelle divisioni interne dei contingenti di ciascun compartimento. Questa disuguaglianza si conveniva da tutti essere massima, specialmente nelle provincie subalpine, come quelle che, a differenza di altre che mancano di catasti, ne hanno parecchi in alcune parti, ne mancano in altre, sicchè questa molteplicità di catasti, fatti in diversi tempi e con diversi criteri, congiunta col difetto per talune provincie, crea una disuguaglianza interna maggiore che in ogni altro compartimento.

L'art. 4 cui ho accennato credeva indicare un metodo per ripartire più equamente nell'interno di quel compartimento il contingente d'imposta, il quale si aumentava di alcune parti per poi accrescerlo successivamente sino a raggiungere il limite della perequazione tra compartimento e compartimento. Il metodo che sanzionava quell'articolo, era precisamente quello che ha seguito il Governo, e che è censurato dall'onorevole conte di Revel. Esso è indicato dalle parole stesse dell'articolo che suona così:

« Per il 1866 il contingente del Comune o Consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

« La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali o consorziali ivi fissate sulle proposte degli Agenti della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle finanze. »

Se io avessi a dire il mio parere personale su questo articolo, debbo confessare che non sarebbe gran fatto diverso da quello dell'onorevole conte di Revel. Se ora si avesse a votare quest'articolo, se non si

trattasse di un articolo di legge fatto ed applicato, io mi unirei al conte di Revel per la critica che egli ne fa, poichè a me pare che non si possano sposare insieme i metodi d'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile coll'imposta fondiaria.

Le signorie loro sanno che io aveva presentato al Parlamento un piano finanziario fondato precisamente sulla distinzione di queste due imposte, che per me sono due cose affatto distinte, che non si possono comprendere in una sola senza cadere nell'assurdo. Ed erano appunto questi assurdi che io voleva correggere col mio piano, il quale non ha avuto intera fortuna, tuttavia in qualche parte almeno, credo, questa distinzione si riscontra nell'art. 15 del progetto, che spero nella pratica frutterà, appunto perchè coll'esempio gioverà a persuader tutti di quello che diceva oggi il conte di Revel, la cui autorità mi conferma sempre più nella mia convinzione che l'imposta fondiaria stabilita coi catasti, è tutt'altra cosa che non sia l'imposta sulla ricchezza mobile.

L'articolo 4 della legge del 1864, sposando insieme queste due cose distinte, ha provato male in pratica, e non poteva essere diversamente. Si è voluto ottenere la denuncia della rendita netta dei fondi posseduti dal medesimo individuo per ripartire l'imposta fondiaria, la quale è impersonale, non guarda l'individuo, ma guarda la terra, non per la sua pertinenza, ma per la sua qualità e per la sua cultura. Dimodochè, come diceva l'on. conte di Revel, quando l'individuo possiede una grande estensione di terreno di diverse qualità e colture, egli potrà ben darvi la sua rendita netta, sebbene con grande difficoltà, ma quando la conoscete ancora non sapete quello che importa per ripartire un'imposta fondiaria, per determinare, cioè, qual è la parte di quest'imposta che realmente ed impersonalmente, astrazione fatta dal proprietario, debba accadere su questa o quella parte del suo fondo coltivato in modo o in un altro. Senza dubbio dunque questa censura è fondata, e l'ammetto intieramente; ed io credo precisamente essere questa la ragione per cui non ha provato bene il sistema. E poichè le cose impossibili nessuno le può fare, quando si è voluto applicare l'art. 4 della legge, si è dovuto racchiudere negli stati di denuncia ben altro che la semplice rendita netta complessiva, e con una complicata dichiarazione tentare di ottenere la riferibilità della rendita alla qualità del terreno. Ora siccome questa è cosa impossibile ad ottenersi, quelle denunce devono riuscire gravi, penose e di un riscontro non affatto consentaneo all'intera verità della cosa; e dico questo, o Signori, per anticipazione, acciocchè non mi si venga nell'art. 15 a citare l'esempio della cattiva riuscita delle denunce nel Piemonte. Detto ciò ringrazio infinitamente il conte di Revel della sua interpellanza.

Però il Governo doveva eseguire la legge, e se il mio antecessore ricorse a quelle denunce complicate fu appunto per rispondere all'esigenza delle cose, e perchè avessero a rispondere il meno imperfettamente

che era possibile allo scopo dell'articolo 4 della legge che era quello di ripartire l'imposta fondiaria nell'interno delle provincie subalpine in modo più equo di quello che non sarebbe stato, ove si fosse ripartita secondo i preesistenti catasti.

Vero è che se l'imposta fondiaria del Piemonte non si fosse aumentata, secondo la mia dottrina, che veggio riscontrarsi con quella dell'onorevole conte di Revel, sarebbe stato meglio fino ad una revisione catastale comunque lontana, seguire le divisioni in base ai catasti esistenti, poichè le ineguaglianze dell'imposta fondiaria, quando questa è impersonalmente costituita ed impersonalmente contribuita, col tempo si smorzano. Ma come si andava ad accrescere l'imposta, la quale per la parte aumentata era nuova, le disuguaglianze smorzate si riaccendevano, gli angoli sporgenti riapparivano: di questo si preoccupò il legislatore, il quale volendo che queste disuguaglianze cessassero, applicò il metodo delle denunce alla distribuzione di tutte le imposte e vecchie e nuove, e ne avvennero in pratica, perchè non potevano non avvenire, gli inconvenienti citati dall'onorevole conte di Revel.

A questi inconvenienti voleva anch'io riparare correggendo l'ineguaglianza dell'imposta fondiaria delle Provincie subalpine solo per un terzo; ma questa mia proposta non ebbe fortuna, di modo che il potere esecutivo oggi si trova a fronte degli inconvenienti che, derivano necessariamente dall'applicazione della legge, ed avrò sempre ragione di dire: io voleva correggere questi inconvenienti, ed il potere legislativo nell'alta sua saviezza non credè di accogliere la mia proposizione.

Dopo di avere così chiaramente espressa la mia opinione individuale, debbo riferire al Senato le notizie che finora ha il Governo intorno alla riuscita dell'operazione, la quale, sebbene imperfetta, non credo lo sia quanto, in appoggio a fatti individuali, certi ed innegabili, potrebbesi supporre.

Dagli stati in cui sono raccolti i risultamenti delle denunce, delle proposte fatte dagli agenti del Governo per effetto della revisione di queste denunce, e del giudizio delle Commissioni di sindacato si ha che per tutte le provincie vi è stato aumento per parte degli agenti delle finanze molto più grande che non sia stato ammesso dalle Commissioni di sindacato. L'aumento rispetto alle denunce ritenute dalle Commissioni di sindacato è anche notevole, e quel che più monta, quasi egualmente notevole nelle diverse provincie, e solo più notevole in quelle che avendo una specie di collura che negli anni precedenti aveva dovuto rendere meno, meno avevano dichiarato anche i contribuenti. Difatti per la provincia di Cuneo, per esempio, la somma della rendita netta dichiarata dai contribuenti è di 19,481,691 e 35 centesimi e la somma proposta dai nostri agenti delle tasse era di 27,777,868 32 con un aumento di circa 8 milioni, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto 20,813,244 91

con un aumento di lire 1,331,553 sulla somma denunziata.

Nella provincia di Genova la rendita dichiarata fu di 6,315,417 28; i nostri agenti la portarono a 9,428,337 03, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto gran parte di quest'aumento, avendo giudicato essere quella rendita meritevole per essere elevata a 8,369,696 73.

Nella provincia di Porto Maurizio la somma della rendita dichiarata era di 948,828 30 attesa la poca estensione di quella provincia; i nostri agenti avevano proposto un aumento grandissimo, cioè portarono quella rendita a 4,043,358 12; e le Commissioni di sindacato pure hanno ritenuto una parte notevole di quest'aumento avendo giudicata quella rendita a 1,658,721 83, lo che significa che fu quasi raddoppiata la somma dichiarata.

A Novara la rendita dichiarata era 17,618,663 71; i nostri agenti l'avevano aumentata a 24,059,295 38, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto ancora la massima parte di quest'aumento stabilendo quella somma a 21,054,887 02.

Nella provincia di Pavia furono dichiarati 12,820,807 69, i nostri agenti avevano portata la somma a 17,817,622 83, e le Commissioni di sindacato la fissarono in 14,663,206 46.

Anche nelle provincie di Torino e di Alessandria, gli aumenti, senza essere di gran lunga maggiori, sono notevolmente maggiori. Difatti nella provincia di Torino la somma dichiarata era di 19,550,339 82; i nostri agenti l'avevano portata a 26,800,137 73, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto la somma di 22,330,825 31. Vedono che nella provincia di Cuneo i 19 milioni dichiarati salgono pressochè a 21 milioni, e che nella provincia di Torino i 19 milioni e mezzo dichiarati sono saliti per giudizio delle Commissioni a più di 22 milioni; io poi credo veramente che nella provincia di Torino vi siano degli agenti che nei loro giudizi hanno ecceduto la realtà.

In Alessandria è avvenuto lo stesso; furono dichiarati 18,830,699 41; i nostri agenti hanno portata questa somma a 29,081,439 41, e le Commissioni di sindacato la ritennero in 21,414,045 98.

L'operazione pende adesso nell'ultimo suo stadio, poichè contro i giudizi di queste Commissioni di sindacato, vi sono i ricorsi alle Commissioni di appello. Il massimo numero dei ricorsi è proposto dagli agenti delle tasse, un minor numero è portato dai contribuenti, lo che fa prevedere che la somma risulterà probabilmente maggiore in esito ai giudizi che verranno pronunciati.

Ma come vede l'on. conte di Revel, come intende il Senato, naturalmente tra le dichiarazioni dei contribuenti e tra gli aumenti proposti dagli agenti vi sono stati grandi sbalzi, così da parte dei contribuenti, alcuni dei quali hanno potuto dichiarare molto meno di altri, come da parte dei nostri agenti, che hanno potuto qualche volta fare degli aumenti non del tutto ben giustificati. Ma queste grandi disuguaglianze che vi

sono state, e che hanno colpita l'immaginazione dei dichiaranti e del pubblico, hanno però avuto una correzione assai discreta, in quella via media che si vede seguita quasi costantemente con egual criterio in tutte le provincie. Questo dimostra che i criteri seguiti devono avere un certo fondamento di realtà, poichè sicuramente le Commissioni di tutte le provincie non hanno potuto intendersi fra di loro e concertarsi a tal uopo.

Sicchè, sebbene in principio, io sia d'accordo coll'onor. conte di Revel, tuttavia debbo dire che nella pratica l'esperimento ha provato meno male, (noti il Senato la mia espressione) ha provato, dico, meno male di quello che io medesimo mi sarei atteso, sia per la difficoltà delle dichiarazioni, per essersi dovuto ricorrere a norme e scendere a particolari che male corrispondono alle esigenze della ripartizione della imposta fondiaria, sia perchè questa operazione, non si può dissimularlo, non incontrava l'adesione della maggioranza e la simpatia degli esecutori, e per conseguenza offeriva anche degli ostacoli eccezionali considerevolissimi.

Lo stesso onor. conte di Revel ha ricordato dei fatti che non erano ignoti al Governo, vale a dire che in certi luoghi vi sono state Commissioni non governative, e dirò quasi non legali, che si sono intromesse tra i dichiaranti e gli agenti finanziari per correggere le dichiarazioni prima che giungessero nelle mani del Governo; in altri luoghi è avvenuto che le dichiarazioni sono state diminuite invece di essere aumentate dalle Commissioni di sindacato. Questi sono senza dubbio inconvenienti gravissimi che io non dissimulo e di cui informo anzi il Senato, acciocchè sappia per anticipazione molte di quelle cose che forse sarei stato costretto a dire nella discussione dell'articolo 15.

Ora, venendo ad una conclusione, dirò che il Governo attende il risultato di questi giudizi delle Commissioni d'appello, ed è in dovere di eseguire la legge, ma, come hanno udito, il Ministro che oggi ha l'onore di parlare al Senato, non è interamente convinto della perfezione di questa disposizione di legge, ed è perciò deciso di fare tutti gli studi possibili per trovar modo di temperarne in seguito gli effetti, ove realmente, com'io temo, la distribuzione dell'imposta, non sia per riuscire la più adeguata e la più giusta. E credo che i mezzi si offrono al Ministro dalla legge medesima, poichè all'art. 14 è detto: « la presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi il Ministro delle finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno. » Non è data al Ministro veruna regola per questo progetto, il quale dovendosi riferire a tutto il Regno comprende anche le Provincie subalpine. Per conseguenza, io prometto all'onor. conte di Revel di fare tutti gli studi possibili per vedere in questa occasione di proporre al Parlamento un

progetto che possa sempre più far riuscire equa e giusta la ripartizione del tributo fondiario.

Senatore di Revel. Io sono grato della risposta che l'onorevole Ministro ha data alle mie interpellanze.

Ho veduto, non dirò con soddisfazione, ma con rincrescimento che le obiezioni da me fatte alla legge sono divise dall'onorevole Ministro, cosicchè posso arguire che esse erano ben fondate.

Io non mi però punto dei risultati di cui ha fatto cenno e da cui vorrebbe arguire che siasi attinto la verità delle cose, per ciò solo che tra la dichiarazione fatta dagli interessati, e l'aumento proposto dagli agenti del Governo, le Commissioni abbiano preso una strada di mezzo; ma questa strada di mezzo non la credo giusta quando si parte da una base già falsa come quella delle dichiarazioni complessive e da verifica- zione fatta da chi non può avere la conoscenza della cosa.

Io aspetto con molta ansietà il risultato pratico delle operazioni, cioè quando si verrà al riparto della tassa, e siconoscerà il contingente afferente a ciascun proprietario. Egli è allora che sorgeranno i reclami, è allora che si vedrà quanto ingiusto (non voglio dire una parola di più) sia il sistema della tassazione che è stato introdotto. Quindi se mai nel 1867 (cosa di cui dubito infinitamente) non si rivedesse questo sistema, esso produrrà quella sproporzionazione maggiore cui ho accennato perchè evidentemente non essendo l'imposta applicata a ciascun appezzamento in ragione del suo reddito proprio, la mutazione di un appezzamento non porterà una mutazione d'imposta dell'acquirente o del venditore in ragione della rendita, ma solo in media della totalità. Per tali motivi nasceranno quegli sconci che ho enumerati e che sono la conseguenza di un sistema che si è voluto provare in una materia che non poteva assoggettarsi a tal prova, perchè io non ammetto l'operazione dei valori astratti che quando si tratta di poca cosa. Quando si tratta d'imporre contribuzioni che possono arrivare al quarto od al terzo della rendita, volendole basare su dichiarazione di questa natura, è andare assolutamente al sistema primitivo quando cioè non si domandava che l'imposta di pochi centesimi. Io sono convinto che l'onorevole Ministro prenderà a cuore la cosa e cercherà di temperare questa dolorosa condizione che è fatta alle Provincie subalpine; ma pur troppo sono convinto che passerà il febbraio del 1867, e arriverà quello del 1868 senza che siasi potuto fare un progetto razionale perchè non si arriverà mai a fare un progetto razionale del censimento individuale della proprietà senza un'estimo più particolareggiato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola sull'art. 1 lo rileggo per metterlo ai voti.

Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831; fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati

che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Legge l'art. 2.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, num. 2272.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Coll'adozione di quest'articolo della legge si mantiene l'imposta sui fabbricati, e si conferma la legge 26 gennaio 1865 la quale introdusse l'unificazione di quest'imposta per tutte le provincie del regno.

Importa grandemente di sapere come il Sig. Ministro intenda di applicare questa legge; epperò vorrei dirigli la preghiera di volermi favorire alcune spiegazioni in proposito.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

(Il Ministro delle finanze esce dall'Aula.)

Ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni fatte agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Presidente. Do atto al sig. Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito.

(Il Ministro delle finanze rientra nell'Aula.)

Senatore Pernati. Diceva or ora al Senato, che importa grandemente di sapere come il Ministro delle finanze voglia fare l'applicazione della legge 26 gennaio 1865 relativa all'imposta sui fabbricati.

Vi ebbero a questo riguardo dei malumori molti, vi ebbero delle discussioni, e specialmente nelle provincie lombarde, e nelle, così dette, antiche provincie.

Questi malumori presero origine da che nel regolamento 25 maggio 1865 pubblicato per l'esecuzione di questa legge, si credette di introdurre una distinzione in ordine all'esenzione pronunziata al numero 4 dell'articolo 2°.

Ivi si stabilì che le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, purché tali coltivazioni appartengano al proprietario dei terreni cui servono, saranno esenti dall'imposta.

Credette il Ministero in quel suo regolamento del 25 maggio 1865 di introdurre una distinzione in forza della quale l'esenzione rimanesse limitata unicamente alle case rurali isolate e si escludevano tutte quelle che si dicevano non isolate, cioè come spiega quell'articolo 14, quelle case che si trovano nei centri dei Comuni, e nei casali.

Dopo pubblicato questo Regolamento dovettero i con-

tribuenti fare la loro denunzia del reddito dei fabbricati.

Si divisero le opinioni. Taluni credettero di potere insistere sulla osservanza della legge, cioè di non ammettere distinzione di sorta tra case rurali isolate o non isolate. Altri obbedendo al regolamento, denunziarono il reddito delle case rurali non isolate, a termini dell'art. 14 or ora citato di questo regolamento. Vennero le Commissioni di sindacato e queste si divisero pure nei loro apprezzamenti. Le Commissioni di sindacato erano chiamate dall'articolo 10 della legge, ad esaminare le schede presentate dai proprietari ed introdurvi, in seguito del loro esame, quelle modificazioni che ravvisassero convenienti riguardo, fra le altre cose, alla classificazione dei fabbricati. Credettero dunque buona parte, anzi moltissime di queste Commissioni nelle provincie che ho accennato, credettero di potere anzi dovere riformare le fatte classificazioni per cui le case rurali tuttochè non isolate, vennero classificate fra quelle esenti dall'imposta.

Eliminarono quindi le somme di reddito denunziate per queste case ed eliminarono per conseguenza l'imposta che avrebbe dovuto ricadere a loro carico secondo il regolamento.

Contro queste operazioni delle Commissioni di sindacato, il Ministero stando fermo nel proposito suo, enunciato nel decreto d'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati, diede ordine agli Agenti delle tasse che reclamassero alle Giunte d'appello contro l'operato di queste Commissioni e facessero sì che venisse limitata l'esenzione della imposta a quelle case sole che a suo avviso vi avevano diritto, quelle cioè rurali ed isolate.

Le Giunte d'appello, tutto che composte in maggioranza, come ben sapete, di agenti del Governo giacchè sono presiedute dal Prefetto, e ne fanno parte un delegato del Ministero delle finanze, ed un ingegnere governativo, e contano nei loro componenti due sole persone estranee al Governo, cioè due Consiglieri provinciali, tuttochè, dice, in tal guisa composte queste Giunte d'appello, respinsero molte volte l'istanza degli agenti delle tasse e mandarono per conseguenza esenti dall'imposta le case rurali non isolate. Stando alla legge sui fabbricati doveva farsi luogo sopra questi risultati, cioè sulle decisioni delle Commissioni di sindacato non portate in appello, o sulle decisioni delle Giunte d'appello quando avessero provveduto sopra reclami, alla formazione delle matrici, e dalle matrici dovevansi desumere i ruoli di riscossione dell'imposta. Ma il sig. Ministro di finanze non ristette dalla via in cui si era messo, andò innanzi, e con una circolare in data del 20 aprile ultimo scorso ordinò a tutti i suoi dipendenti, ai quali spetta di formare i ruoli, di dover procedere a questa formazione senza tener conto alcuno di tutte le decisioni delle Commissioni di sindacato e delle Giunte d'appello, le quali avessero avuto per effetto di diminuire le quote di reddito dichiarate dai contribuenti; sicchè coloro, i quali avevano per errore dichiarato come suscettibili

di imposta i redditi di case rurali non isolate, dovrebbero a termini di questa circolare andare soggetti alla tassa, non curando punto le decisioni nè delle Commissioni di sindacato, nè delle Giunte d'appello.

Per verità io trovo gravissima una decisione di tal fatta, emanata per semplice circolare dal Ministero delle finanze, circolare che non fu nemmeno resa di pubblica ragione, e difficilmente si trova, ma che pur esiste, e che ebbi io stesso sotto gli occhi, poichè essendo stato membro di una Commissione di sindacato, vollì conoscere il seguito che avrebbero avuto le operazioni da questa Commissione iniziate.

Io non insisterò ora di più sul merito di questa circolare, la quale mi basta di aver accennato al Senato, il quale comprende come il derogare alla cosa giudicata sia tal facoltà che non spetta nemmeno alla legge, la quale se può provvedere ai casi futuri, rispetta però i casi già decisi in modo definitivo.

Siffatta questione non rimase a questo punto, ed alla Camera dei Deputati nelle tornate dell'11 e del 12 maggio scorso, si sollevò e fu trattata diffusamente.

Il Ministero, per tagliar corto, si dimostrò disposto a fare degli studi per veder di togliere il disaccordo che havvi tra il regolamento e la legge di imposta sui fabbricati; ma la Camera non si contentò di queste promesse del Ministero, e dapprima venne dall'onorevole deputato Nervo proposta un'aggiunta all'articolo 2° in questi termini:

« Per l'applicazione di quest'imposta saranno comprese fra le costruzioni rurali che ne vanno esenti a termini del disposto dell'articolo 2 numero 4 di questa legge, anche le case rurali che si trovano in centri di popolazione, purchè appartengano ai proprietari dei terreni ai quali servono. »

Questa proposta venne poi modificata dallo stesso suo autore, il quale forse per uno spirito di conciliazione col Ministero, vi sostituiva un semplice ordine del giorno di questo tenore:

« La Camera considerando che la legge 26 gennaio 1865 contiene le disposizioni proposte dal deputato Nervo; e confidando che il Ministero delle finanze provvederà a che l'imposta sui fabbricati venga riscossa in conformità di quella disposizione, passa all'ordine del giorno. »

Essa fu discussa, ed il Ministero, ripeteva le dichiarazioni dapprima fatte, che voleva occuparsi per rimediare agli inconvenienti che si lamentavano.

Raccolti i voti, la Camera adottò quell'ordine del giorno.

Giunti a questo stato di cose, io domando al signor Ministro ora che sono passati 35 a 36 giorni dal di in cui fu quell'ordine del giorno adottato, io desidererei, dico, che il signor Ministro volesse avere la bontà di dichiararmi: 1° come intenda di dare effetto all'interpretazione indicata in questo ordine del giorno della Camera: 2° se intenda di mantenere il suo ordine dato colla circolare del 20 aprile che i ruoli dell'imposta

sui fabbricati pel 1866 debbano compilarsi, non tenuto conto delle decisioni che furono proferte contro gli agenti fiscali dalle Commissioni di sindacato e dalle Giunte d' appello, quando queste abbiano avuto l' effetto di diminuire le rendite denunziate dai contribuenti.

Attenderò dal signor Ministro, se vorrà favorirmi, una risposta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Senza render conto al Senato di quanto dissi nell' altro ramo del Parlamento sull' ordine del giorno testè ricordato, perchè credo non sia questo nelle abitudini parlamentari, io mi farò pregio di soddisfare alla domanda che in questa Camera, a cui ho l' onore di appartenere, mi dirige uno dei nostri colleghi.

Io adunque farò la storia del modo come l' articolo del regolamento censurato fu composto, ricorderò gli inconvenienti pratici della sua applicazione, indicherò i mezzi, che momentaneamente credo poter esser adoperati, per correggere gli inconvenienti medesimi, ed aggiungerò anche qualche cosa che non ho detto nell' altro ramo del Parlamento, intorno alle mie intenzioni future, se mai possibili, rispetto a quest' articolo.

Ricorda il Senato che l' articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 fu compilato avendo presente un articolo corrispondente che era in una legge anteriore, e col proposito che l' idea, che nell' articolo si conteneva, diventasse più precisa ed eliminasse nella pratica alcune incertezze. Però non si volle essenzialmente dire una cosa nuova, di modo che volendosi applicare quest' articolo 2° della legge del 1865, per rettamente interpretarlo, era indispensabile di porlo a confronto colla legislazione preesistente.

L' art. 2° della legge sui fabbricati dichiara esenti dall' imposta, tra alcuni fabbricati, « le costruzioni rurali destinate esclusivamente all' abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. » Quest' articolo pertanto comprende due parti, la prima delle quali determina le costruzioni per la destinazione che debbono avere, e cioè essere destinate esclusivamente all' abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii. Ma la legge non crede sufficiente questa destinazione, epperò nella seconda parte dell' articolo vi aggiunse due altre determinazioni, l' una compresa nell' aggettivo *rurali*, che non è posto a caso, niuna qualifica potendosi dire posta a caso dal legislatore quando si tratta di esenzioni; l' altra è compresa nell' inciso *purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono*. Sicchè, o Signori, perchè una di queste costruzioni sia esente dev' essere destinata esclusivamente ad abitazione dei coltivatori, o al ricovero del

bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii; ma questo non basta potendo esservi costruzioni che sono a ciò destinate e che non godono di questa esenzione, e quindi bisogna altresì che siano rurali, e che siano appartenenti ai proprietari dei terreni cui servono. . . .

Senatore **Revel**. Domando la parola.

Ministro delle finanze . . . E per vero, se per poco intendete altrimenti questo articolo perchè avete in mente la topografia della Lombardia, voi fate alle finanze un male immenso, perchè, nelle provincie del mezzogiorno in ispecie, dichiarate esenti un gran numero di costruzioni destinate a questo ufficio della conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, le quali appartengono a proprietari dei terreni, ma non sono rurali, e che noi non abbiamo assentito, e che nessuno dei contribuenti ha preteso che fossero esenti. Per esempio, o Signori, i magazzini che i grandi proprietari delle Puglie hanno in Barletta per farne luogo di conservazione dei loro grani, dove rimangono depositati lungamente perchè destinati poi a servire a contrattazioni che si fanno altrove sopra semplice titolo, voi le dichiarereste esenti, perchè sono magazzini che appartengono ai medesimi proprietari dei terreni dai quali quei grani sono prodotti? Certo che no, perchè quei magazzini non sono rurali, e stanno in grande distanza dal luogo ove sono prodotti quei grani che sono destinati a raccogliere. Questi sono magazzini commerciali, sono magazzini tenuti in città, cosicchè, o Signori, era necessario di seguire la distinzione che fu adottata perchè non sfuggisse a questa tassa un gran numero di fabbricati, specialmente nelle provincie dove è nato il Ministro che ha l' onore di parlarvi.

L' onorevole mio predecessore, per applicare questo articolo, che interpretato senza quelle determinazioni, avrebbe avuto questo effetto pregiudizievole alle finanze nominò una Commissione composta nella maggior parte di persone del Parlamento. In questa Commissione tutti i membri che appartenevano al Parlamento, meno uno, accolsero l' opinione espressa nell' articolo 15 del regolamento, e tra i funzionari che entravano a formar parte della Commissione l' opinione fu divisa; la maggioranza tenne per l' articolo 15, quale fu adottato. Ed a me premeva di indicarvi questo, dappoichè fu fatto rimprovero a quest' articolo di essere soverchiamente fiscale, di essere solamente ispirato dal genio della fiscalità, e non da principii di retta applicazione di legge. Nò, o Signori, gli agenti fiscali che intervennero alla Commissione in gran maggioranza oppugnarono l' articolo, ma tutti quelli del Parlamento, eccetto uno, ed era un lombardo, ritennero doversi l' articolo adottare. E quando il Ministro delle finanze ha convenuto che vi era qualche inconveniente a correggersi, fu a ciò indotto dopo lunghissime discussioni, appunto con quel membro del Parlamento che nella Commissione aveva opinato contrariamente agli altri, e con agenti delle finanze che s' intendono più particolarmente di questa materia.

Dalla lunga discussione a cui ho assistito sono venuto in questo convincimento, che l'articolo 14 del regolamento solamente nelle provincie di Lombardia di vecchio censo riesce nella sua applicazione a qualche inconveniente cui bisogna riparare, perchè in quelle provincie le case sono censite colla terra, e l'area dalle medesime occupata è censita come parte del terreuo.

Per la riunione di case, una volta più o meno isolate e campestri, si sono venute formando mano mano in Lombardia alcune borgate ancora semi-rurali, ma che hanno cominciato ad avere il sarto, il falegname, il calzolaio e simili. Queste borgate così cominciate a formarsi, contengono ancora alcune case appartenenti a proprietari di terreni, e censite per conseguenza coi terreni medesimi, sicchè oggi non dichiarandole esenti pagherebbero ex proprio un' imposta, mentre continuerebbe sul proprietario quella parte d'imposta del terreno che equivale all'area occupata dalla casa. Sicchè io ho creduto che si potesse studiar bene questa materia per trovar modo appunto di stralciare questa parte di fondiaria, e poterla abbuonare al proprietario del terreno. Erano in questo senso i provvedimenti temporanei che io credeva di trovare; ed è tanto vero, o Signori, che questi inconvenienti sono relativi a piccola parte del territorio italiano, che mentre il Regno d'Italia è composto di 59 provincie, da sole 6 provincie sono pervenuti reclami. Dunque ve ne sono 53 che hanno trovato giusto l'articolo del regolamento, e se nei Governi costituzionali la maggioranza è qualche cosa, il Governo ha il diritto di dire che la maggioranza del paese ha trovato giusto il regolamento. Ma siccome anche quando la maggioranza trova giusta una legge, un regolamento, ciò non toglie che questa legge, questo regolamento, possano avere degli inconvenienti limitati a condizioni speciali, ciò verificandosi è dovere del Governo di vedere se si possono fare sparire questi inconvenienti.

Ma meglio meditando la cosa io mi persuado e questo io aggiungo al Senato che in queste leggi d'imposta tutte l'esenzioni non hanno una vera ragione di essere e che per meglio moderare la imposta conviene applicarla indistintamente, perchè veggio che tutte le liti, tutte le quistioni, tutti i reclami sorgono precisamente dalle esenzioni. E se voi vi fate bene a studiare questa quistione, voi pure vi convincerete che forse il migliore rimedio sarà di proporre al Parlamento di fare sparire queste esenzioni.

Senatore **Di Revel**. Due opinioni ha manifestate l'onorevole sig. Ministro, alle quali non potrei assolutamente accostarmi. L'una è di presentare come autorità davanti alla quale si debba curvare quella di una Commissione composta di membri del Parlamento che abbiano dato un avviso al sig. Ministro. I membri del Parlamento quando danno avvisi al Ministro in Commissione, danno un voto come qualunque altro cittadino, ma il Parlamento non è per nulla tenuto a secondare quel voto se ha una opinione diversa. Egualmente ha emesso l'opinione che quando su 59 provincie, 53 accettano un fatto e 6 lo contraddicono,

la verità sta per le 53 e non per le altre. Anche questo non ammetto, perchè quando si tratta di fatti, può darsi benissimo che in 53 di queste provincie non accadano i fatti che succedono in 6, e se succedono in 6 si deve provvedere per esse, e non andare per via di maggioranza anche riguardo ai voti delle provincie.

Ma quando ho domandato la parola, non era tanto su questa quistione, quanto su altra che ha potuto fare nascere questo incidente, che io ho desiderato di parlare.

Se non prendo abbaglio, fui io relatore di questa legge nel seno del Senato, e siccome io aveva collaborato alla legge che precedentemente aveva stabilito nelle provincie del Piemonte un'imposta sui fabbricati e siccome anche io rammentava che nella applicazione della medesima erano accaduti inconvenienti relativamente alla tassazione dei fabbricati, perchè eranvi dei dubbi sul modo da stabilire per distinguerli se fossero rurali o no, nella Commissione, io feci presente al Ministro d'allora come fosse conveniente che si inserisse una spiegazione a tal riguardo precisamente nell'art. 2 per cui fosse ben determinato che godrebbero dell'esenzione quei soli fabbricati che avevano realmente per oggetto la coltura e il ricovero delle messi, ecc. Il Ministro pregò la Commissione di non fare innovazioni al progetto per non essere costretto a sottoporlo nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma si riservò di stabilire questa spiegazione che io proponeva nel Regolamento che aveva facoltà di emanare. Però, se ben ricordo, la discussione allora si aggirò unicamente sul punto, che a termini della legge come era concepita, si dichiarassero esenti da imposta quei fabbricati raccolti in certi distinti abitati, senza vedere se poi avessero una od altra destinazione, e invece quello di che si trattò nella Commissione e che è su quanto si riservò il Ministro di provvedere, era che i fabbricati per godere dell'esenzione, dovevano essere proprietà di colui che coltiva il terreno, esserè esclusivamente applicati ai fondi; ma non fu mai detto che dovessero essere isolati e non far parte di una aggregazione di case.

Ora, io non conosco tutte le provincie del Regno, ne conosco bene alcune ed in queste trovo aggregazioni di case fra le quali sono fabbricati addetti esclusivamente al servizio della coltura e al ricovero dei prodotti di essa. Se ne trovano anche altri isolati che hanno tutt'altra destinazione, e gli uni e gli altri, secondo me, devonsi tassare a norma degli usi ai quali sono destinati. Ma seguire un sistema generico stabilendo che perchè quel tal fabbricato trovasi in tale località, non debba essere esente dalla tassa quantunque serva agli usi dell'agricoltura, non trovo sia giusto.

Io rispetto l'opinione di coloro che furono consultori del Governo in questa circostanza, ma non la divido, tanto più in quanto che ciò che ha dato origine a questa quistione è appunto la discussione che ebbe luogo nel seno della Commissione del Se-

nato coll'intervento del Ministro allora reggente le finanze. Io, allora, fui relatore, ma non feci motto di questo nella relazione, per non dar luogo a cambiamenti che potessero far rimandare la legge all'altra Camera.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Poche cose mi rimangono da aggiungere a quanto testè osservava l'onorevole Senatore di Revel.

Quando la legge adopera un'espressione e che tale espressione è un termine tecnico, si è secondo la tecnicità della parola che si deve intendere e non altrimenti. Quando la legge d'imposta sui fabbricati parlò dei fabbricati *rurali*, naturalmente si riferì a quella distinzione che esiste nell'istituzione del diritto fra i predii *rustici* e i predii *urbani*. Questa distinzione si basa non sulla località del fondo urbano o rustico, ma bensì sulla sua destinazione; cioè se egli debba servir agli usi dell'agricoltura o invece sia destinato agli usi della vita civile, ed alle operazioni di commercio, che coll'agricoltura non hanno relazione immediata e diretta.

Ciò premesso, io pure dichiaro che sebbene professi la massima venerazione per l'opinione della Commissione dal signor Ministro nominata, pure avanti al significato tecnico di una parola, quando quest'opinione è disforme da tale significato, io non posso adattarmi e non posso convenire che sia giusta. L'accidentalità che alcune borgate siensi andate formando e che le case comprese nelle medesime sieno presso che tutte rustiche, non cambia nulla alla disposizione della legge.

La legge si riferisce esclusivamente all'uso dei fabbricati; se l'uso è rustico, se l'uso è destinato all'agricoltura non si può senza manifesta violenza ai termini della legge dire che questi fabbricati rustici sieno colpiti dalla legge quando la legge li ha esentati. Questa non ha detto: i fabbricati rustici nelle città dovranno pagare: essa ha in genere esentato tutti i fabbricati rustici; essa non distingue, non deve distinguere neanche l'uomo.

Per conseguenza una interpretazione che va contro a queste elementarissime massime di giurisprudenza, la credo indebita ed ingiusta; quindi nutro fiducia che sebbene da alcune provincie sieno venute lagnanze, il signor Ministro facendosi carico di quella giustizia universale che anche, non invocata, si deve tener voluta da tutti, provvederà in modo che questo inconveniente scompaia.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Non sorgo che per fare brevi osservazioni intorno ad alcuna cosa citata dall'onorevole Senatore Farina. A me pare che il regolamento abbia rettamente interpretata la legge. Se si considera che l'aggettivo *rurale* deve avere una importanza, un significato, veramente non posso consentire che la proprietà cessi di chiamarsi urbana quando si trovi in una città, solo perchè può avere la destinazione di

cui tratta l'articolo 2 della legge in cui si parla, per esempio, della conservazione e manipolazione dei prodotti agrarii. Non credo che qualche ricco signore perchè abbia parte dei suoi palazzi destinata alla conservazione di alcuni prodotti, debba dirsi che quella parte dei suoi palazzi giacenti in una città, in *urbem*, come si potrebbe dire in latino, non sia più urbana.

Ora tutto il difficile, secondo me, sta nel determinare quando un aggregato di case comincia a potersi chiamare città. Forse se vi sia in Firenze un magazzino dove il Principe Corsini metta il grano od un altro prodotto delle sue proprietà, per la prima sua manipolazione, questo magazzino si potrà chiamare caseggiato rustico o costruzione rurale, e venire esentato dall'imposta? Se si attribuisse questa significazione, questa importanza all'articolo 2° della legge se ne dimostrerebbe l'assurdità, nella quale appunto si cadrebbe quando si volesse spingere fino all'ultimo limite, mentre nelle provincie meridionali, atteso l'ordinamento dei centri abitati, dove vanno a ricoverare gli agricoltori e dove si conservano le derrate, una immensità di fabbricati sarebbe esente, ed in fatto, lo ripeto, nessuno in quelle provincie si è rifiutato di pagare quest'imposta.

I lamenti sono venuti principalmente dalle Provincie lombarde, e perchè? Perchè là sono più frequenti questi comunelli, queste borgate, che si sono venute formando, d'aggregati di edifici esclusivamente rurali, e che a poco a poco per quest'aggregazione hanno dato origine a quelle tali borgate, che resta dubbioso di sapere se sieno ancora rustiche, o se sieno veramente urbane. È da questa difficoltà pratica la quale deriva dalla condizione economica topografica della Lombardia, che sorge il dubbio sull'intelligenza dell'articolo 2° della legge, e che fa gridare all'enormità per l'interpretazione accolta dal Ministero.

Io non nego che havvi poi la questione specialissima di attendere, cioè, al modo d'evitare gli inconvenienti che dipendono dal credere troppo facilmente che ogni fabbricato che si trova accanto ad altro fabbricato sia considerato in città o che abbia il sapore di città. Tutta la vera difficoltà consiste in ciò; ma se poi si volesse ammettere in genere, che anche in un aggregato di case che non è dubbio doversi definire città, quando vi siano magazzini dove i proprietari dei terreni vanno a depositare i loro prodotti, od i proprietari di sete vanno a fare le manipolazioni primitive della loro produzione, debbano questi magazzini essere esenti, a me pare che sarebbe dare all'art. 2 della legge un'estensione che non fu certamente nell'intenzione del legislatore, e che certamente niuno vorrà attribuirle.

Senatore Farina. L'onorevole signor Ministro, per evitare la chiara, secondo me, e legale interpretazione da me data alla legge, ebbe la destrezza d'invertire la proposizione. Qui non si tratta di sapere se un palazzo possa essere considerato come una cascina; si tratta di conoscere quello che egli ha ordinato colla

sua circolare, cioè se una cascina posta in una città si debba considerare come fabbricato civile, o come fabbricato rurale: questa è la quistione che io ho posto, ed egli nell'applicazione l'ha poi destramente cambiata. Altro è che possa sorgere una quistione di fatto per vedere se il palazzo Strozzi, supposto convertito ad uso di cascina, abbia qualità prevalente per essere considerato palazzo o cascina; altro è ammettere che una cascina posta in Firenze non sia più cascina solamente perchè sta entro le mura della città. La prima è una questione di fatto, e dev'essere decisa a seconda delle circostanze e della prevalenza degli usi rustici ed urbani del fabbricato; ma la questione che ha sollevata la sua circolare è quistione di diritto, ed io ritengo fermamente che il signor Ministro la interpreterà in un senso che non sia in urto colle parole della legge. Spero quindi che, meglio esaminata la questione, egli si persuaderà che vi è qualche cosa da fare in proposito.

Senatore **Pernati**. Io debbo anzitutto sdebitarmi di un appunto fattomi dal signor Ministro, cioè di avere io mancato alle costumanze parlamentari, se non mi abaglio, riferendomi ad un atto che non appartiene a questa Camera.

Io posso, mi pare, nell'interpellarla, riferirmi ad un atto qualsiasi; non gli chiedo conto, come Deputato, di quell'ordine del giorno, solo gli rivolgeva una preghiera per uno schiarimento.

Questo schiarimento non mi interessava come autore della proposta da quella Camera stata votata; mi interessava come contribuente e come Senatore.

Io credo d'aver il diritto di chiedere al signor Ministro che mi favorisca delle spiegazioni sul modo con cui intende di regolarsi nell'applicazione della legge di cui è parola. — Il signor Ministro disse che l'interpretazione che si volle dare a questa legge, perchè non fu egli che la diede, essendo il regolamento precedente alla sua entrata al Ministero, era per ben spiegare il modo in cui dovesse applicarsi confrontandola con quella preesistente.

Ora, prego il signor Ministro di ritenere quello che si disse in ambidue i rami del Parlamento, quando questa legge dell'imposta sui fabbricati vi veniva presentata, che essa non era altro che la legge antica del Piemonte del 1851 che si trapiantava nel nuovo Regno d'Italia; questa legge conteneva a un dipresso nei medesimi termini, l'esenzione dei fabbricati rurali e fu sempre per 15 anni, senza il menomo contrasto, interpretata nel senso che cioè non l'ubicazione, ma bensì la destinazione del proprietario rendesse rurale o non rurale la casa: se addetta al fondo, fu considerata sempre come un istromento della produzione del fondo, ed era perciò compresa nella rendita e nell'imposta fondiaria.

Nè io credo possa addursi per buona la ragione per cui al dire del sig. Ministro, nel vecchio censo milanese si lasciarono queste case esenti dall'imposta, per essere cioè allora case rurali isolate che divennero

poscia aggregati di abitazioni o comunelli. Parrebbe, secondo lui, che si fece quel censo in tempi preadamitici in Lombardia anteriori alla formazione dei villaggi. Io appartengo ad una provincia che ha appunto quel censo lombardo tuttochè faccia parte delle antiche Provincie; e posso assicurare il signor Ministro che conosco questa materia, di cui ebbi ad occuparmi d'altronde nei molti anni che ho passato nella pubblica Amministrazione.

Quindi posso assicurare, e me ne appellerei volentieri al nostro collega, l'onorevole Paleocapa, che potrebbe darci schiarimenti quanti vogliamo in proposito, che la Giunta Neri, chiamata così dal suo presidente che, se non erro, era Toscano, stato chiamato a Milano dal Governo, fece questo censimento milanese, nella prima età del secolo scorso; e posso pure asserire che le case rustiche furono tutte lasciate esenti dall'imposta, non perchè fossero allora isolate e poi si aggregarono in villaggi, giacchè moltissime ne troviamo in oggi di queste case che sono nella medesima condizione in cui erano a quell'epoca.

La ragione per cui si esentarono tutte le case rustiche fu perchè si ritennero far parte del fondo a cui servivano, e non vi si applicò altro estimo che quello del terreno su cui erano fabbricate.

E questo estimo era di qualche importanza, trovandosi anche di 12 scudi per pertica, ossia scudi 180 per ettara; per cui, ritenuta l'imposta che si percepisce in moltissimi comuni del montare di 25 centesimi per ogni scudo, si avrebbe un'imposta di 45 lire italiane per ettara, la quale poi non è imposta sì lieve.

Il Ministro soggiunse che appunto per questo motivo, che nel catasto lombardo vi era già un estimo a carico di queste case rustiche, egli credeva vi fosse qualche cosa a fare presentemente onde non aggravare dell'imposta nuova e dell'antica ad un tempo.

La cosa mi pare evidente, perchè altrimenti farebbero una vera ed ingiusta duplicazione. Ma crede egli che perciò non ci sarebbe duplicazione anche nelle antiche provincie, sottoponendovi le case rurali non isolate, all'imposta dei fabbricati?

Io lo prego d'avvertire che nelle dichiarazioni della rendita fondiaria generalmente si consegnò il reddito che si ricava dai fondi colle case addette alla coltivazione dei terreni od al ricovero del bestiame od all'abitazione dei coltivatori, ed in questa rendita dichiarata è compenetrata indistintamente la rendita delle case rurali isolate o non isolate. E conseguentemente è chiaro che se adesso colla legge dei fabbricati si viene a tassare una parte di queste case, sebbene siano istrumento di produzione della terra, evidentemente si fa una duplicazione d'imposta inammessibile anche nelle antiche provincie, dove fu fatta la dichiarazione di rendita fondiaria, con essersi comprese le case rustiche addette al fondo medesimo.

Se il signor Ministro è, come pare, veramente disposto a studiare il modo di ovviare a questi inconvenienti, dovrebbe studiare il mezzo di scaricare ovunque, se non altro, dall'imposta fondiaria quella parte di red-

diti dichiarati dai contribuenti per le case rurali che ora si vogliono portare nella rendita dei fabbricati, e sottoporre all'imposta speciale dei fabbricati stessi.

Questo in riguardo alla prima parte delle mie domande, alla quale il signor Ministro mi usò la cortesia di rispondere, e sebbene mi rincresca di vedere che, mentre io mi aspettavo di sentire qualche cosa di concreto, e di miglior augurio per le nostre provincie, pure egli sia disposto a persistere nei suoi primi divisamenti.

Quanto alla seconda parte mi permetto di ripetergli la preghiera che ho già avuto l'onore di fargli testè, di dirmi cioè se intende di tener per buona la sua Circolare, e di farla osservare dai suoi agenti per la compilazione dei ruoli del 1866, niun conto tenendo di tutte le decisioni delle Commissioni di sindacato, e delle Giunte d'appello, tuttochè per legge dichiarate definitive ed esecutive, e ciò sempre quando, come egli diceva nella sua circolare, venissero a diminuirsi le rendite dichiarate dai contribuenti, in tutti i casi cioè, in cui le Commissioni e le Giunte avessero ritenute per esenti le case non isolate.

Io prego il signor Ministro a riflettere che si tratta di cosa molto grave ed importante, e che il voler passar o'tre sulla cosa giudicata è gravissimo più per il principio, che non per la cifra, che io non so ora a cosa possa ammontare. Ad ogni modo quand'anche per la cifra non vi fosse gravame, pure la cosa sola in se stessa merita tutta la ponderazione, trattandosi di materia d'imposte, di cui tutti sentiamo il peso, e di certe provincie le quali, abituate come sono ai sacrificii, pagano volentieri mille, quando loro si domandano col testo della legge chiaro e per debito di giustizia; ma rifuggono dall'idea di pagare un solo centesimo quando hanno l'idea che venga loro domandato con un atto meno giusto ed arbitrario.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Perinati ha udito come io abbia detto che avendo studiato questa materia alla quale avevano provveduto i miei predecessori, io era venuto in questa opinione, cioè che nelle lagnanze vi fosse molto di esagerato, ma che vi si contenesse una parte meritevole di essere studiata. Io avevo parlato semplicemente delle Provincie lombarde di vecchio censo come quelle in cui gl'inconvenienti apparivano maggiori; ma se questo io diceva per dare l'esempio delle cose, non disconovengo che altre provincie si trovino nelle identiche condizioni, cioè che essendo il fabbricato originariamente stimato col terreno, debba una parte dell'imposta corrispondente all'area occupata dal fabbricato venire stralciata dalla terra.

Questa è meritevole di studio, l'ho confessato e lo confesso, ed aggiungo altresì che credo sia cosa assai intricata e ripeto che l'ultima mia risoluzione sarà forse di proporre al Parlamento l'abolizione dell'esenzione.

Senatore Ginori-Lischi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lischi. Domanderei uno schiarimento al sig. Ministro in proposito a quanto è stato detto.

Accadde in Maremma che per ragione di malaria si è costretti a concentrare le case sulle alture; così si viene formando dei paeselli i cui fabbricati sono nella totalità o nella quasi totalità destinati ad usi rurali; cotesti paeselli non sono nemmeno capoluoghi di comune; non hanno nessuno che ivi rappresenti l'autorità; ciò non ostante appunto per l'influenza ostile del capoluogo, per gare di campanile, sono dichiarati luoghi chiusi, luoghi urbani, e ciò all'effetto di farli pagare maggiormente.

Ora, io domanderei al signor Ministro, se nel Regolamento che sarà per emanare o nel correggere il Regolamento già esistente, possa introdurre questa distinzione, che cioè siano considerati come fabbricati rurali quelli che si trovano in piccole località, non capoluogo di comune, nelle quali i fabbricati fossero per la massima parte di uso rurale. Mi sembra che quando in un paesello non vi sono che case di contadini, non si possa attribuire a questi paeselli il carattere urbano nè per l'effetto del quale presentemente si parla, nè per qualunque altro effetto di qualsiasi legge.

Mi sembra che lo stabilire questa massima sarebbe cosa utile, e sarebbe una distinzione nell'atto pratico la più facile ad attuarsi.

Domanderei al signor Ministro quale sia la sua intenzione a questo riguardo.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Ginori di avere colla sua domanda confermata questa mia opinione, che non vi è altro mezzo che di abolire l'esenzione. Difatti voi passate da Lombardia in Piemonte e trovate un diverso sistema; venite al di qua degli Appennini e trovate la Maremma che caccia colla malaria i coloni e fa deperire quelle borgate. Di tutte queste accidentalità non si può tener calcolo nell'applicazione di un'imposta; ed appunto questa infinità di contrasti che si riscontrano nelle diverse condizioni locali mi confermano sempre più che unico, solo mezzo, si è di abolire l'esenzione.

Presidente. Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo che leggo.

Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolato dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, num. 2272.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Si passa all'articolo 3°.

Art. 3. La legge 14 luglio 1864, num. 1830, che sta-

bill un'imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore.

Pel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere l'imposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865.

Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

La parola spetta al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. Le poche parole che io sono per dire su quest'articolo, non affaticheranno il signor Ministro, che già dev'essere stanco abbastanza, per rispondermi.

Non intendo di ingaggiare oggi la battaglia sulla tassa di cui si tratta in quest'articolo. Abbiamo altre battaglie da combattere: oggi si tratta di pagare. Io intendo di riservare l'intera mia libertà e di non approvare la massima che informa questa legge.

Non è questo il solo articolo che mi ripugna in quest'ordinamento di finanze; sono tutti: ed io confesso che avrei preferito, che invece di spendere tanto tempo e far tanti sforzi d'ingegno per fabbricare un edificio, che io spero un giorno si potrà abbattere come un palazzo di carta con un soffio, io avrei, dico, preferito che il Governo fidente nel paese fosse venuto francamente a chiedere tutto il denaro che abbisogna per la necessità delle finanze e per la guerra; e il paese avrebbe accordato tutto prontamente, volenterosamente sotto qualunque forma si fosse chiesto, il denaro necessario. Invece si sono, con infelice idea, messi insieme molti articoli, che non fanno altro che tormentare i contribuenti, ed accrescere il malcontento nei popoli.

Specialmente poi ha questo difetto la tassa di cui trattasi all'art. 3.

Io, ripeto, non intendo farmi oggi oppugnatore dell'articolo: io pago, e non discuto per oggi. Ma mi riservo di mostrare a suo tempo l'irragionevolezza e i danni del concetto che informa tutta la legge, e specialmente questo articolo. Non già che io creda che non si debba tassare la rendita; ma deve tassarsi in altre maniere e con un altro concetto.

Questa legge pone in contrasto la coscienza coll'interesse: obbliga le persone a mettere a nudo in piazza quel che c'è di più prezioso e di più geloso nelle famiglie, quali sono i proprii interessi; ed ha l'inconveniente di far cadere sopra i debitori la tassa che la legge vorrebbe imporre ai creditori.

Accenno questo, ma non entro a discutere; solamente riservo la mia libertà, e voglio, dirò così, interrompere la prescrizione per cui questa dottrina delle denunzie pigli possesso tranquillo. Come di tutte le altre cose, ci è la moda delle opinioni. Nasce una opinione, si presenta vestita del manto della scienza, i più l'accettano, diventa opinione generale, e piglia, si direbbe, un corso forzato come i biglietti di Banca.

Ora, bisogna impedire questo possesso a dottrine che si vantano di essere secondo la scienza. Io

per conseguenza non fo altro che riservare la mia libertà di opporvi a suo tempo a questa legge; e qualora regga tuttavia il Ministero delle finanze l'onorevole Senatore Scialoja, allora senza spargimento di sangue, noi combatteremo insieme.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su questo articolo 3 lo rileggerò (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 4. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita dal 1° luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della citata legge, non sono superiori alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili.

Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 4 della legge, pagheranno il 4 per cento.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge, sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per cento.

Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'aliquota dell'8 per cento.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Molti degli onorevoli miei colleghi ricorderanno, come all'occasione della discussione in Senato della legge del 1864 sulla ricchezza mobile, io abbia forse con troppo calore osteggiato un provvedimento il quale mi pareva non potesse produrre i risultati che si avevano in vista, e dovesse invece dare luogo a grandissime frodi e a grandi ingiustizie. Io non so fino a qual punto le cose che ho predetto allora siensi verificate. Lascio ad ognuno che ha potuto vedere e sperimentare le cose come accaddero, il dire se quella legge abbia dato buoni risultati; quello che veggio ora con una certa soddisfazione si è che alcuni degli appunti principali che io faceva a quella legge e quello fra gli altri del contingente, sia stato abbandonato. E fu abbandonato per far luogo invece a quello di quantità che è assai più razionale. — Ma quello che veggio altresì, si è che il Governo ha ritirata la sua confidenza al sistema che allora aveva iniziato, quello cioè di credere che, con l'attuazione di quel sistema, si moralizzassero le popolazioni nella con-

segna dei loro averi. Credo che questa *moralizzazione* abbia avuto un effetto diametralmente contrario a quello che allora si sperava. Ma vi ha una cosa che scorgo con molto rammarico, ed è, che siasi portata l'aliquota dell'imposta ad una somma tale per cui il desiderio, anzi il bisogno, per così dire, di nascondere la rendita sia fatto maggiore. Allora si credeva che la tassa non avrebbe guari oltrepassato il 3 o il 4 0/0; — risulta invece che in qualche provincia andò sino al 10 0/0; ora si vuole portarla in ragione dell'8 0/0, che coi centesimi addizionali che si concedono ai Comuni, può andare al 10 0/0. Si può esser sicuri di ritrarre questa tassa da tutti coloro i cui redditi sono iscritti in un registro pubblico ove è lecito a chiunque di controllarla; ma per la massima parte dei redditi che non si possono accertare in modo positivo, voi vedrete che riscuoterete non guari più di quello che avete sinora riscosso, perchè troverete una riluttanza estrema a pagare somme maggiori. Si è messo tante volte avanti il sistema inglese; io allora credetti di dimostrare che tra il sistema inglese ed il nostro, vi passava la diversità, che passa tra la luna e il sole. Ne' casi più gravi, nei momenti più critici, la quotità d'imposta in Inghilterra, credo non abbia mai passato il 6 ed una frazione per 0/0, ed ora è poco al disotto, se non isbaglio, del 2, 0/0; ed ogni volta che il ministro di colà viene a fare l'esposizione finanziaria, e accenna a qualche riduzione in questa parte d'imposta, l'opinione pubblica e il Parlamento applaude e accetta, e passa sopra a quelle altre misure perchè quella tassa è ciò che vi ha di più odioso. Quelli adunque dai quali siete certi di poter ritirare questi balzelli sono gl'impiegati pensionati; sono tutti coloro i cui averi sono iscritti in registri, non le società che hanno dividendi d'azione, o altri che debbano fare palesi i loro introiti.

Intanto però desidererei avere una spiegazione intorno ad un punto abbastanza importante. In un voluminoso documento stato distribuito al Parlamento si dice che al 13 dicembre scorso quello che era dovuto sulla ricchezza mobile del 2° semestre 1864, cioè dal primo momento in cui andò in vigore quell'imposta, era la somma di 15,460,000 lire, che a quell'epoca erano già riscosse 13,960,000 lire, cioè circa 14 milioni, sicchè non rimarrebbero più che 1,500 000 lire da riscuotere.

Io non dubito che questi dati siano esatti relativamente all'incasso che è stato fatto dal Governo, ma ho qualche dubbio che sia esatta la cifra relativamente a quella che i contribuenti hanno pagato. Se non vado errato vi sono due parti d'Italia le quali non hanno ancor pagato questa imposta, e se non isbaglio, devono essere le provincie dell'Umbria e delle Marche. In queste provincie i collettori dell'antico Governo pontificio avevano l'impresa di esigere le imposte e versare all'erario il non esatto per esatto alla scadenza stabilita dalla legge. Il loro contratto terminò, ed il Governo tentò di fare un nuovo appalto. Non vi riuscì, perchè non voleva dare ad ap-

palto a lungo termine, avendo in animo di riformare il sistema di percezione.

Invitò allora la Banca Nazionale ad assumere la qualità di percettore in quelle provincie. La Banca assunse quest'obbligo, e pose mano alla riscossione delle imposte prediali; ma quando volle riscuotere la imposta di nuova creazione, quella della ricchezza mobile, trovò una tale riluttanza presso i contribuenti, che la risolvette a domandare al Governo l'appoggio della forza. Il Governo, per ragioni di prudenza, che non voglio per ora qualificare, non diede quest'appoggio, cosicchè l'imposta pel 2° semestre 1864 non fu pagata, e dubito che se non hanno pagato il secondo semestre del 1864, abbiano pagato quello del 1865, e che perciò siavi un arretrato il quale difficilmente potrà scomparire.

Se ciò fosse, io lo riputerei biasimevole assai, poichè le imposte sono comuni, e quando sono dovute, devono pagare.

Tutte le provincie hanno più o meno sopportato imposte nuove, imposte che non erano certamente desiderate, nè leggiere; ma tutti le hanno pagate.

Ora, io domando se il fatto da me narrato, e che io credo certo, almeno fino al principio di quest'anno, abbia mutato. Quelle due provincie, a seconda dello stato dal quale ho ricavato i miei dati, figurerebbero come aventi somme di una certa qual considerazione, imperciocchè io vedo che l'Umbria avrebbe pagato 235 mila lire, e le Marche 439 mila; in complesso 600 e più mila lire sulle dovute, che sommano ad 835 mila; ma credo che non andrò fuori del vero dicendo che questo pagamento è stato anticipato dalla Banca Nazionale del proprio, e che il Governo non ha somministrato ad essa il mezzo di riscuotere le imposte per compensarsi.

Signori, io credo questo fatto molto grave. Io era già informato di ciò sino dal gennaio scorso: se d'allora in poi le cose sono cambiate io sono lieto di intenderlo; ma se sono ancora in quello stato, credo che ciò sia intollerabile e che non vi possa essere per i cittadini dello stesso Stato disuguaglianze così spiccate.

Del resto io che ho osteggiato con tanta convinzione la legge che portava questo sistema d'imposte, voterò quest'articolo, del pari che la legge in complesso, salvo qualche riserva.

Per verità, la voto perchè le circostanze del paese sono tali, che ognuno debbe abbandonare la propria opinione davanti alle necessità della patria.

Dirò poi che veggo con soddisfazione che si sieno esentati tutti i piccoli reddituarii che non hanno un reddito tassabile maggiore di lire 250.

Io aveva fatto tale proposta; ma in allora non fu considerata, ed invece veggo che sono circa tre milioni, che bisognerà sacrificare per questo titolo. Io allora non rifuggiva dal fare concorrere anche le più infime classi nel pagamento della tassa pubblica in quella misura che potevano, e lasciai scorgere che sarei stato

disposto ad acconsentire ad un aumento sul prezzo del sale portandolo da 33 centesimi a 40. Ma ora, o Signori, siamo giunti a 44 centesimi, e si tratta di arrivare a 55! Per me, dirò sempre quello che ho detto allora, che noi abbiamo il torto di voler convertire in imposta diretta il più che possiamo, mentre dovremmo cercare ogni modo di ridurre le imposte dirette, e di accrescere quelle di consumazione che si pagano con molta facilità, e che il Governo consegue più facilmente, che non colle dirette che vi colpiscono quando meno lo pensate. Io vedo che il nostro è il solo Stato che abbia una sproporzione così grande tra le rendite dirette, e quelle di consumazione.

L'Inghilterra, che ad ogni passo si mette innanzi, e che abbiamo ragione di lodare pel suo sistema finanziario, senza che possiamo assolutamente e sicuramente imitarla, l'Inghilterra, dico, ha la massa dei suoi prodotti nelle imposte indirette, nelle imposte di consumazione. Da noi, quando quest'imposta fu messa avanti, la si indicò come la panacea universale, quasi che quando si avesse la misura della rendita mobiliare, bastasse dire, mettiamo il 2, il 5, il 20 per cento, e sarebbe quella che avrebbe in ogni circostanza sorretto le finanze dello Stato. Come le abbia sorrette dal 1864 finora, lo domando alla coscienza del Senato.

Comunque sia, voterò ora questa legge, perchè bisogna votarne il complesso; ma deplorerò sempre che siasi voluto seguire un sistema, il quale genera evidentemente un sommo malumore nelle popolazioni, mentre tutto quello che viene per consumazione entra con maggiore facilità.

Senatore Balbi Plovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Plovera. In appoggio di quanto ha testè detto l'onorevole Senatore di Revel, pregherei il Ministro che voglia prendere su ciò opportune informazioni; perchè io credo che in molte provincie (non parlo delle meridionali, parlo delle antiche) l'imposta della ricchezza mobile in gran parte non è pagata. Parecchie circolari spedite dai Prefetti impongono agli esattori di far pagare, e procedere, occorrendo, contro i renitenti. Ora, come questi non pagano e sono minacciati di multe, d'alloggio militare, (espressione delle circolari), che cosa han fatto gli esattori? Alcuni si sono lasciati multare, altri poi nello stato trimestrale hanno fatto passare alla ricchezza mobile quello che era stato pagato sulle imposte fondiari, ed in questa maniera hanno ingannato il Governo.

Questo è un fatto: il Governo fu ingannato! Ed a questo riguardo bisogna por mente alle conseguenze che ne verranno. Ciò necessariamente arrecherà un grande imbarazzo non solamente al Governo, ma ben anche alle Provincie ed ai Comuni, perchè tutte queste quote di ricchezza mobile, non essendo state pagate, gli esattori han dovuto servirsi, come ho detto, del fondo dell'imposta fondiaria per supplirvi, e non essere molestati.

Prego il signor Ministro a prendere informazioni in

proposito, e vedrà che tutto questo non è che la pura verità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola quando l'onorevole preopinante asserì che una gran parte dell'imposta sulla ricchezza mobile non è pagata nemmeno nelle antiche Provincie. Questo fatto è incontrastabile; forse nell'esposizione vi fu una momentanea confusione che io credo opportuna di chiarire.

È fatto che la massima parte degli esattori che non hanno riscosso l'imposta sulla ricchezza mobile, hanno stimato bene di fare elenchi trimestrali di coloro che non l'hanno pagata e quindi trasmetterli a' Comuni perchè vengano dichiarati insolubili e siano le quote da loro dovute dichiarate inesigibili.

Questi stati sono fatti con una trascuratezza e noncuranza tali che veramente recano meraviglia.

Fra le persone che vi s'iscrissero come nullatenenti, come insolubili, fra coloro le cui quote piccolissime furono dichiarate inesigibili, ve ne sono di quelli che possiedono parecchie migliaia, e decine di migliaia di lire.

Mi è occorso di vedere nelle liste delle persone insolubili, persino una Società di ferrovie!...

Per verità non so come andrà a finire tutto quest'imbroglio, perchè realmente gli esattori per intanto pagano coi fondi di cassa dei Comuni. Quando si arriverà a dovere risarcire questo sborso irregolarmente fatto dagli esattori, io non so come vi si sopperirà. Quello che è certo, è che adesso le quote dovute per la ricchezza mobile in gran parte non sono state esatte.

Sicuramente la legge attuale esentando quelli che non hanno un reddito superiore alle lire 250 dal pagamento anche di quella quota minima a cui erano assoggettati dalla legge precedente, quest'inconveniente andrà grandemente diminuendo; ma ciò che non si può porre in dubbio si è che allo stato attuale delle cose l'esazione delle quote di ricchezza mobile è un vero caos.

Del resto, è sperabile che il Ministero avviserà al modo di provvedere a quest'inconveniente.

E poichè ho la parola, mi permetterò di rivolgere ancora al sig. Ministro delle finanze una domanda relativa ai dati statistici dai quali si è partito per calcolare il reddito probabile, che si ricaverà dall'imposta sulla ricchezza mobile come è applicata nell'articolo che stiamo discutendo. Non vi è nulla a mio credere che dia alle popolazioni un'idea più sfavorevole di coloro che sono chiamati a regolare il destino delle Nazioni e ad amministrarle, che il vedere continuamente, ad ogni momento, messe avanti delle previsioni riguardo ai prodotti di tasse, che poi quando siamo, come si suol dire, allo stringere del sacco, si verificano ora di un terzo, ora di una metà minori della somma che si era preveduta. Credo che la fonte principale del prodotto che si può ripromettersi dalla

legge attuale consista principalmente nell' articolo che stiamo discutendo; ma credo altresì che nei prodotti che si è lasciato travedere di sperare, si sia caduti in gravissimo errore. Nell'anno scorso, al seguito di una legge di cui ben non ricordo lo scopo, venne pubblicato uno stato dei redditi di ricchezza mobile *imponibile*: il Senato avrà presente che quando la legge venne discussa in Parlamento, il Ministro che allora reggeva le finanze fece balenare alla mente dei signori Senatori la speranza che questi redditi imponibili potessero ascendere ad 1,200,000,000, circa. Ebbene cosa si è verificato al seguito delle denunce? Precisamente poco più poco meno la metà, cioè 655 o 656 milioni. Vede il Senato quale grave disinganno subisca il paese il quale crede di poter far fronte alle proprie passività colle leggi che votiamo, o poi trova un bel giorno che il suo bilancio è più lontano ancora del precedente, dal raggiungere lo scopo del pareggiamento delle entrate e delle spese. Or bene, io temo grandemente che tenuto conto delle esenzioni, si giunga a riunire quella somma che pure si è preveduta dipendentemente dall'applicazione dell' art. 4.

A questo riguardo, e per cessare una volta di agire senza sapere quale sarà la conseguenza di quello che si opera, io desidererei che l'onorevole signor Ministro mi dicesse se ha dati statistici di qualche precisione per calcolare, non solo quale sarà l'ammontare delle somme di ricchezza mobile che non saranno colpite dipendentemente dall'esenzione delle 250 lire; ma altresì quale sarà l'ammontare delle somme che lo Stato non percepirà dipendentemente dalla diminuzione del 4 0/0 relativamente alle quote che superano d'alquanto le 250 lire, ma che sono inferiori alle 350 lire e per le quali la tassa, invece di essere dell' 8 0/0, è ridotta al 4 0/0.

Io credo che il conoscere con qualche precisione questi dati sia ormai cosa indispensabile, senza di che, lo ripeto, noi persisteremo continuamente nel sentiero sin qui percorso, di far concepire al nostro paese grandi speranze le quali si convertono in grandi disinganni. Prego pertanto il signor Ministro di indicarmi se ha dati statistici i quali possano chiarire questi fatti.

Ministro delle finanze. Signori Senatori. Come è proprio degli ingegni elevati e degli uomini che sanno di parlare con autorità della materia, l'onorevole conte di Revel, oppugnando l'articolo 4, toccava il sistema intero delle finanze, poi scendeva al nostro sistema d'imposte, ed alcune note più speciali faceva all'articolo 4, in discussione. Mi permetterà quindi il Senato che io pure, rispondendo, tocchi questi vari punti del suo discorso.

Egli loda di molto il sistema di imposte inglese, che consiste nel ricavare dalle tasse di consumazione, come egli diceva, la massima parte delle pubbliche entrate, e poco dalle imposizioni dirette.

Questa proposizione, o Signori, è vera quando si applica unicamente all'entrata erariale, cioè a dire, a

quell'entrata che deve sopprimere al pagamento del Debito pubblico, alla flotta, ed a quelle altre spese generali di amministrazione, a cui attende il Governo inglese, il quale, sotto certi rispetti, è il meno incentrato degli altri Governi d'Europa. Ma questa proposizione, o Signori, diventa grandemente inesatta, se si applica all'intero sistema finanziario della Gran Bretagna, cioè a dire al sistema che con danaro de' contribuenti deve sopprimere non solo alle spese generali ed incentrate del Governo, ma a tutte quelle spese a cui attendono le amministrazioni locali in quello Stato, gran parte delle quali son destinate a quelle occorrenze generali cui suppliscono direttamente i Governi del Continente, e ad altri bisogni che noi abbandoniamo all'a carità privata.

Ora, Signori, se vi fate ad esaminare diligentemente la contabilità inglese dei borghi, delle contee, delle parrocchie, voi rimarrete spaventati dell'immensità delle spese a cui sono soggette queste contabilità, e delle grosse somme che i contribuenti pagano per sopprimerli. La quasi totalità di queste somme è contribuita per mezzo di imposte dirette, che per la massima parte sono pagate dai possessori di terre; sicchè errano grandemente coloro, che, abitando il Continente europeo e raccogliendo le notizie delle finanze inglesi dai libri e dai resoconti del Governo, credono che il proprietario inglese paghi meno del proprietario degli Stati del Continente. Il proprietario inglese paga meno, e quasi nulla allo Stato, poichè paga un residuo soltanto di quei 50 milioni, che furono in parte riscattati, e che ancora, sebbene in lieve misura, si vanno di giorno in giorno riscattando; ma per la tassa per i poveri, per la tassa di polizia, per la tassa dei giudici, per la tassa della forza armata locale, per le tasse infinite di numero e di qualità, paga molto più dei proprietari del nostro Continente.

Sicchè, o Signori, la verità, l'esattezza di quella proposizione sta in ciò, che in Inghilterra le tasse statuali, cioè le tasse riservate al Governo centrale, sono per massima parte quelle che l'onorevole Senatore di Revel chiamava di consumazione e che io mi permetto di chiamare altrimenti, come fra poco dirò al Senato, e sono di assai minore importanza le tasse dirette come il *Land tax* ed altre sotto forma diversa e più minuta, come quella dei domestici, delle livree, dei cani e simili.

Io diceva che la massima parte delle entrate del Governo inglese sono le imposte di consumazione, in quanto che le imposte che trae il Governo dai prodotti sono indubbiamente pagate da consumatori; ma sono però per la massima parte, anzi dirò per la quasi totalità, imposte di produzione, cosa, come m'insegnano i signori Senatori, affatto diversa dall'*Income tax*; ed io credo veramente che le imposte destinate ad essere pagate dal consumatore non possono apportare larga fonte di entrate pel Governo se non pigliano la forma di imposta sulle produzioni.

In Inghilterra hanno preso questa forma, la quale

ripugna tanto all'Italiano ed al Francese, perchè si formano della libertà individuale un concetto che non risponde intieramente a quello che se ne fa in Inghilterra. L'Inglese crede che il cittadino è libero quando ha grande partecipazione alla formazione delle leggi del paese, quando gode piena libertà di religione, quando obbedisce alla legge eguale per tutti e che sta sopra tutti; ma non crede la sua libertà lesa, quando è sottoposto a tutte le verifiche e a tutte le diligenze a cui i bisogni dello Stato vogliono sia sottoposto il contribuente.

L'Inglese quindi fa pagare l'imposta alla produzione; e se vi fate a leggere i libri pratici, i manuali degli agenti che debbono applicarle, vedrete che i contribuenti sono sottoposti a tassazioni tali che appena si annunziassero al Parlamento italiano provocherebbero un grido generale di disapprovazione. — Eppure io spero che noi arriveremo a tal punto da formarci un concetto della legge e della sua osservanza, della libertà e dei suoi caratteri, come l'hanno gl'Inglesi, e che non considereremo più come pubblico nemico l'agente delle finanze, ma al pari dell'Inglese ci sottoporremo di buon grado a tutte quelle diligenze ed a quelle pratiche che sono noiose, ma che hanno il gran vantaggio di far largamente contribuire senza pena all'erario, e quindi fornire al paese i mezzi di poter diventare sempre più libero all'interno, e sempre più potente e rispettato al di fuori.

Dunque io penso che veramente le imposte pagate dal consumatore non possono divenire larga fonte di entrata senza che pigliano la forma di imposte di produzione. Questo tentativo io volevo fare abbastanza largamente col mio piano finanziario, il quale, per le prevenzioni che ancora sono radicate nella mente degli Italiani, è stato per questa parte rigettato.

Io non credo adunque si possa dire che l'Inghilterra non paghi imposte dirette, e ciò per le ragioni che venni esponendo, e che può ciascun Senatore verificare, specialmente in un'opera che è alla portata di tutti, cioè, in un'inchiesta sulle tasse locali dell'Inghilterra che anni sono fece eseguire il Governo del Belgio. In questa inchiesta dove sono stampati alcuni bilanci dei borghi e delle contee, colle qualità e quantità delle imposte che si pagano, ciascun Senatore può vedere come sia vero che il proprietario inglese paga delle somme enormi, non allo Stato, non al Governo centrale, ma a quelle amministrazioni locali che sono veri governi locali.

Quanto poi al credere che le imposte dirette presso noi siano esorbitanti, io mi permetto di osservare che, anche in questo, vi ha forse un po' di esagerazione. Se si confronta la parte che si ritrae dall'imposta diretta con quella che si ritrae dalla vera imposta di consumazione, la prima vince senza dubbio la seconda di gran lunga, e sotto questo rispetto può dirsi grave; ma se si va per poco ricercando le entrate, si scorge come ciò non sia vero.

Diffatti, o Signori, questa mattina appena aperta la

discussione avete udito parlare delle denunce fatte in Piemonte, delle grandi difficoltà di eseguirle, dell'aver alcune Commissioni di sindacato perfino diminuita l'entrata denunziata dai contribuenti; ebbene, sommando le entrate come sono state semplicemente ammesse dalle Commissioni di sindacato, senza che abbiano avuto ancora l'ultimo aumento delle Commissioni provinciali, e raggugliandole ai contingenti che in quest'anno pagò il Piemonte, si ha la ragione di 13. 80 p. 0/0; ed io credo che in ultimo risultato l'imposta fondiaria anche in Piemonte possa essere inferiore al 13 p. 0/0. Ora, io domando, se si può veramente dire che si sia schiacciati dall'imposta fondiaria quando le cose sono in questi termini.

È vero che l'imposta è mal divisa, è vero che può talvolta riuscire grave relativamente ai debiti che possono gravitare sul fondo, ed era perciò appunto che io desiderava vi fosse data un'altra forma; ma nell'insieme nulla si tralasciò per ripartirla il più equamente possibile; e permettete, o Signori, che io vi dica che è esagerazione il credere questa imposta troppo alta ed intollerabile.

Quanto poi alla parte più speciale dell'articolo in discussione, va' a dire all'imposta sulla ricchezza mobile, farò osservare al Senato che il metodo da noi seguito è buono, ed ha certi vantaggi pratici nell'applicazione, sebbene abbia un'apparenza viziosa, quale è quella di far credere che l'imposta sia maggiore che non è in realtà.

L'aliquota è dell'8 p. 0/0; ma rammentate, Signori, che noi abbiamo nell'applicazione di questa tassa ammesso quello che gli Inglesi chiamano *discrimination* e che essi non fanno sulle materie imponibili.

Noi abbiamo ammesso, che quando si tratta di entrata proveniente dal lavoro sia ridotto a 5/8, e se proveniente dal lavoro e dal capitale, a 6/8; di sorta che quell'aliquota dell'8 diventa nel primo caso del 5, nel secondo del 6 per cento.

Gl'Inglesi seguono un altro sistema; non ammettono la *discrimination* sulla materia imponibile, che è l'entrata, ma hanno le diverse *schede*, cioè le diverse aliquote, che torna poi lo stesso. La cedola *A* ha una tassa, la cedola *B* un'altra, la cedola *C* una terza; qualche volta due di queste cedole hanno la stessa tassa, ed una terza ne ha una differente.

E quello che gl'Inglesi riportano sull'aliquota, noi riportiamo sulla materia imponibile. Invece di dire l'entrata proveniente dal lavoro pagherà il 5, diciamo l'entrata sarà ridotta a 5/8, il resto pagherà l'8. Invece di dire l'entrata derivante dalla industria pagherà il 6, diciamo l'entrata sarà ridotta a 6/8, e pagherà l'8; cioè che l'8 per cento è un'apparenza, la realtà è il 5, o il 6 0/0 sopra questa specie d'entrata.

Diceva l'onorevole conte di Revel, rammentarsi che il massimo dell'aliquota in Inghilterra fu del 7 per 0/0. Veramente una sola volta è giunta al 10, in circostanze molto gravi; ma io non so se quelle gravi circostanze pareggiassero le nostre o le superassero, e

certamente io so che le nostre non sono lievi. Sicchè il 5, il 6, e l'8 per 0/0 che sarebbero le tre aliquote vere che oggi imponiamo per colpire la rendita proveniente dal lavoro, e dal capitale e dal lavoro insieme, e dal capitale direttamente, non credo punto che sieno esagerate.

L'onorevole conte di Revel, e poi facendo eco a lui gli onorevoli Balbi Piovera e Farina, scendevano più che all'esame dell'art. 4° a delle pote retrospettive sugli effetti della legge sulla ricchezza mobile, la quale è sostanzialmente molto modificata dalla presente. Essi dicevano che l'applicazione di quella legge riesci fastidiosa, lenta ed imperfetta nei risultati, inquantochè molte quote non sono state pagate. L'onorevole conte di Revel notava, come in due provincie d'Italia vi fosse un grande arretrato per le ragioni che egli ha dette, e come il Governo in un mese non molto lontano da quello in cui ho l'onore di parlare, fosse in colpa di non avere adoperate le pratiche che sono in suo potere per riscuotere le imposte.

Quanto all'applicazione delle imposte precedenti senza dubbio, o Signori, si sono avvertiti molti inconvenienti, tra i quali principalissimo era quello derivante dalle piccole quote, sì per la tassazione, come per la riscossione; e gran parte degl' inconvenienti lamentati dagli onorevoli Senatori ai quali ho l'onore di rispondere, sono appunto riferibili alla impossibilità della riscossione di quelle quote minime; le quali vengono abbandonate nel progetto di legge che stiamo discutendo. Per questa parte adunque mi pare sia inutile rimpianger il passato, dal punto che il Governo ha cercato di proporre al Parlamento, e l'altra Camera ha già adottato, il mezzo di ovviare a questo inconveniente. Anzi perchè si è inoltrata la stagione e conveniva trovare uno mezzo provvisorio per riscuotere il primo semestre di quest'anno, noterà il Senato come io, provocando dal Parlamento questa facoltà, vi ho aggiunto l'altra di potere anche pel 1° semestre, servendomi dei ruoli rettificati del 1865, escludere le quote minime, sicchè anche per questo semestre l'inconveniente è minore.

Quanto poi al non pagamento delle tasse permette che dica chiaramente il mio pensiero. Queste tasse dirette, massime le nuove, sono sempre avversate; tutte le tasse, specialmente se nuove, hanno anche nei Parlamenti i loro contraddittori, pieni della maggiore convinzione. Adunque coloro che sono convinti che deve funzionar male, collegano facilmente le notizie di tutti quegli inconvenienti che sono inseparabili da una tassa, e che accompagnano specialmente il primo esperimento di una tassa nuova, ne prendono nota e li ripetono, e gl'inconvenienti ripetuti si accrescono, si allargano, e quindi facilmente si formano delle opinioni che hanno un certo fondamento di vero e che misurato alla realtà la vincono di gran lunga. Così precisamente è avvenuto per la tassa sulla ricchezza mobile. Degli inconvenienti si sono sperimentati, questi

inconvenienti si sono ripetuti, e coloro che prevedevano che dovevano avverarsi....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle finanze.... li hanno notati, e la loro convinzione contro la legge si è naturalmente confortata, e finirono poi con attribuire a questi inconvenienti tutta quella importanza che meritavano, senza per altro badare quanta è la parte buona della legge.

Quindi sono da un'altra parte costretto a dichiarare all'onorevole conte di Revel che inconvenienti ci sono stati; che il Governo ha cercato di riparare alla massima parte di essi coll'abolizione delle quote minime; ma debbo aggiungere altresì che veramente i contribuenti italiani, checchè se ne dica, sono migliori di quello che qualche volta supponiamo, perchè anche in quelle provincie dove non avevano mai pagate imposte dirette, si chiamino di ricchezza mobile, o mobiliare, o sulle pigioni o con altro nome, hanno pagata questa imposta più o meno bene, ma però l'hanno pagata, e forse non meno bene di altre imposte di consumazione.

Sappia l'on. conte di Revel che molti Comuni, e dei Comuni di primo ordine, sono in arretrato di pagamento al Governo molto maggiore per le imposte che egli crede si paghino facilmente, che non lo sono pel pagamento dell'imposta per la ricchezza mobile, e tra questi è il massimo dei Comuni italiani, cioè il comune di Napoli. Il Comune di Napoli è in ritardo pel dazio di consumo e non lo è pel pagamento della imposta sulla ricchezza mobile. Che vi sia poi un contribuente od un altro che abbiano mostrato maggior ripugnanza al pagamento di questa tassa che al pagamento di un'altra, può essere benissimo; ma, o Signori, io mi parto da un punto più alto, guardo 22 milioni di contribuenti, e dico che in complesso questa tassa, all'infuori delle quote minime, non è riuscita nè più grave nè più difficile di quello che lo sia un'altra tassa di questo genere.

Un Senatore domanda la parola.

Ministro delle finanze. E se vi sono certe provincie che hanno mostrato maggior ripugnanza, ciò è avvenuto anche in forza dei metodi di esazione. Quando io son venuto al Ministero, ho bensì raccomandato di avere verso gli individui certi riguardi che pure era necessario di avere, perchè la legge del 1865 da noi adottata aveva ordinato il pagamento delle imposte sui ruoli del 1864, e per le piccole quote specialmente non si trovavano più gli individui debitori, fra i quotati comparivano dei morti, e gli esattori inesorabili volevano che i morti pagassero, e per essi i loro eredi. Il Ministero ha consultata la legge, e veramente la nostra legge condannava il Ministero a far pagare; allora io ho creduto dovere usare indulgenza, ed invece di andare contro gli eredi, che spesse volte avevano divisa l'eredità, credetti di accordare in certi casi speciali alcune remore, ma diedi ordine nello stesso tempo di essere inesorabile quanto al pagamento dell'imposta, di andare diritto, e di usare occorrendo la forza. E siccome in qualche paese dove si usò mag-

giore resistenza vi era stato qualche impiegato governativo che aveva dato lo scandaloso esempio di essere tra i primi a protestare, per telegramo lo sospesi dall'impiego, e più tardi lo destituii. Per conseguenza credo che l'onorevole conte di Revel sarà soddisfatto delle disposizioni da me prese sin dal primo momento che sono entrato nel Ministero.

Quanto al pagamento dell'imposta del secondo semestre del 1864 dirò all'onorevole conte di Revel che alla fine di marzo quest'imposta in quella quota, che certamente era discreta, essendo stata aumentata di molto solo nell'anno seguente, venne pagata con tanta poca perdita, che io ho voluto più volte copia degli stati per crederlo, perchè nessuna altra imposta ha dato eguali risultati. Non dico che il primo semestre del 1865 sia entrato nelle casse dello Stato colla stessa esattezza e proporzione; e non lo poteva, per la ragione ripetuta che abbiamo esatto in base ai ruoli del 1864, eccetto per le città di Torino e di Firenze, aumentandoli dei 22 quinti e cioè di 4 volte e due quinti, aumento grandissimo, e la non seguita correzione dei ruoli ha dovuto temperare anche la grande ed assoluta esigenza delle Autorità. Ma ora, o Signori, posso dirvi che i tre quarti di quest'imposta sono entrati nelle casse dello Stato, e sull'altro quarto si è imputato tutte le quote minime che realmente in grandissima parte diventeranno inesigibili.

Vedete che degli inconvenienti ci sono stati e ci dovevan essere, tanto più pel semestre del 1865 che si pagò sul ruolo del 1864, e che i contribuenti sono assai migliori di quello che alle volte al centro del Governo li reputiamo.

L'onorevole Senatore Farina chiedeva dei dati statistici sopra la ricchezza mobile. Io credeva invece che volesse rimproverarmi di avere il Governo sciupato molti stampati in documenti relativi a ciascun ramo d'imposta. Io non so poi come l'onorevole Senatore abbia verificato che invece di un miliardo e duecento ottantotto milioni fosse ridotta la ricchezza mobile a soli 600 milioni.

Veramente da questi dati statistici che io ho consultato, dove sono anche distinte le entrate per categorie, l'entrata accertata dalle Commissioni di sindacato risulta precisamente di un miliardo e 288 milioni, e questa cifra deve naturalmente andare soggetta ad una riduzione a causa della risoluzione di reclami in appello e della *discrimination* per determinare l'entrata imponibile.

La riduzione è di 332 milioni, sottratti i quali dal miliardo è 288 milioni, rimangono 956 milioni imponibili secondo l'aliquota generale, nel metodo nostro della *discrimination* portata sull'entrata imponibile. In questo miliardo e 288 milioni ci sono tutte le entrate. Il mio predecessore, e fu questa forse la causa dell'errore in cui cadde il mio collega, e credo anzi di averlo letto sopra un giornale in cui egli pure manifestava quest'opinione, proponeva di togliere 250 lire a tutte le entrate di qualunque misura esse fossero,

cosicchè egli toglieva non solamente le entrate di 250 lire, ma 250 lire su tutte le entrate, e questa riduzione portava i 956 milioni a quei 600 e tanti milioni di cui si è fatto parlo, ed è questa la causa dell'errore.

Quanto alla cifra, io la mantengo interamente perchè dopo una decina di volte che siamo ritornati su quest'esame, io credo che il Senato potrà tenere per certo che veramente la cifra è di un miliardo e 288 milioni la quale colla diminuzione dei 332 milioni fu ridotta a 956 milioni.

Io quindi credo di avere provato al Senato come l'aliquota dell'8 per 010 si scioglia realmente in tre imposte del 5, del 6 e dell'8 per 010 secondo che si riferisce ad entrata o rendite provenienti da lavori, da industrie, o da capitali; e che queste aliquote sono alte senza dubbio, ma non tali che non trovino riscontro nelle aliquote imposte da altre nazioni nei casi straordinari come quelli in cui noi attualmente ci troviamo.

In Inghilterra, è vero che le imposte riferibili alla consumazione sono molto maggiori che le imposte dirette; ma se ciò è vero, rispetto al Tesoro pubblico dello Stato, non lo è parimenti in quanto ai contribuenti, poichè alla massima parte delle spese locali, che sono pure gravissime, si provvede colle imposte dirette, e queste imposte dirette sono per la maggior parte pagate dai proprietari delle terre.

Le imposte di consumazione sono anche presso di noi destinate ad avere un grande incremento, ma io sono convinto che non potrà ottenersi senza prendere la forma d'imposta di produzione. Spero che un giorno arriveremo a semplificare sotto quest'aspetto il nostro sistema, e che seguendo il sistema inglese allargheremo la fonte delle entrate pubbliche mediante le imposte di produzione.

Sen. Di Revel. Il sig. Ministro rispondendo ad alcune mie osservazioni ed alle censure che ho mosse alla legge che stiamo discutendo, è entrato in una via non so se di ammonizione o di consiglio, ch'io non mi sento per nulla disposto ad accettare.

Quando io censuro una cosa, quando esprimo un'opinione, la esprimo coscienziosamente, ed ho il diritto ed il dovere di esprimerla. Se la mia opinione fuori del Senato si trova consona a quello che esprimo al suo cospetto, credo che questo per l'appunto mi onori anzi che pregiudicarmi.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle finanze. Io non ho inteso di dire niente che non sia stato condito della miglior cortesia verso il conte di Revel; egli aggiunge che è padronissimo di esporre le sue opinioni; ma dev'essere concesso pur anche a me di farne la critica secondo la mia convinzione.

Sen. Di Revel. Il signor Ministro ha detto che le censure pregiudicavano, al di fuori, la questione; se la pregiudicano, non ci bado; io bado alla mia co-

scienza, al mio dovere. Quando esprimo in quest'ovale un'opinione, non intendo esserne accagionato.

Del resto parlo dalla tribuna, ma non ho del tribuno, ed i miei doveri verso il Re e verso la patria li conosco abbastanza, senza che nessuno me ne voglia nemmeno accennare anche da lontano il sentiero.

Presidente. La parola è al senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io mi era proposto di non prendere parte a questa discussione vedendo la necessità di una pronta votazione di questa legge; ma dacchè il signor Ministro ha accennato appunto alla deficienza di riscossione della ricchezza mobile, ed ha accennato che anche le principali città sono effettivamente in debito, mi trovo in dovere di completare l'esposizione di questo stato di cose davanti al Senato.

Dico adunque che non solo le città principali sono in debito, ma sono in debito di una somma forse più forte di quella che ha annunziato il sig. Ministro. Dai dati da me assunti risulterebbe che sopra a 173 mila individui che pagano l'imposta di ricchezza mobile proporzionale, abbandonando tutte le tasse minime, dacchè la legge che noi abbiamo sott'occhi abbandona sapientemente le quote minime, sopra a 173 mila sono 90 mila circa che ancora non hanno pagato in sole sei città fra le principali d'Italia.

Questo fatto è grave, come il Senato deve comprendere, come ne deve essere penetrato il signor Ministro. La importanza però della somma che non è riscossa non corrisponde al numero dei contribuenti, perchè la somma riscossa ascende a quasi tre quarti, come accennò il sig. Ministro, anche nelle città, e un quarto è ancora a pagarsi; ma questo quarto è diviso sopra più della metà dei contribuenti: il che nasce dall'errore, secondo me, della legge di voler colpire le piccole rendite. Giacchè si era cominciato saviamente ad eliminare le quote minime, bisognava aver anche il coraggio d'andare avanti e portare il limite dell'imposta ad una cifra molto superiore che non sia quella di L. 250. Tutti sanno che nessuno, in una città specialmente, può vivere con 250 lire imponibili ossia con 400 lire effettive, dacchè si calcolano soltanto 5/8 della rendita; quindi noi con questa legge andiamo a colpire la miseria. Fatto sta che prendendo soltanto a base la stessa città di Milano, che fra le altre certamente non è in debito maggiore in proporzione, 121m contribuenti ancora hanno da pagare, ma fra tutti non hanno il debito che di L. 240m in confronto di oltre un 100,000 lire che hanno pagato gli altri 19 mila. Dunque se si riducesse a proporzioni regolari, questa legge, cioè se questa legge colpisse veramente la ricchezza ossia quanto supera il bisogno, io credo che potrebbe essere tollerabile e dare un accertato prodotto alle finanze; ma invece com'è, oltre d'ingenerare il malcontento nelle popolazioni, produrrà assai meno di quanto si calcoli, ritenendo io che pel secondo semestre del 1865 si avrà una somma superiore di quote inesigibili, che non siansi avute nel primo semestre.

Io reclamo dunque l'attenzione del signor Ministro

su questo punto, acciò possa studiare la cosa e tenerne conto nella riforma che necessariamente si dovrà fare di questa legge.

Ognuno sa che nelle leggi precedenti che imponevano una tassa diretta personale o sulla rendita, sempre si esclusero le rendite fino ad un certo limite, e segnatamente nelle città, nelle quali il balzello del dazio consumo già gravita sulle piccole fortune. D'altronde poi cresce nelle città la difficoltà di ritrovare sempre le persone colpite da queste piccole tasse, che finiscono per colpire l'operaio, il servitore, e quella parte di popolazione eminentemente mobile e difficilmente reperibile, per cui anche sotto questo rapporto si accrescono le difficoltà dell'applicazione di questa legge.

Dai calcoli fatti io credo che questa esenzione non porterebbe un danno di oltre il 6 od il 7 per 0/0 dell'imposta che si riscuote, ed a cui si potrebbe benissimo supplire aumentando di un mezzo per cento gli altri contribuenti i quali realmente hanno una ricchezza imponibile e portando il limite delle esenzioni alla cifra di L. 600 imponibili, che equivalgono a L. 960.

Queste mie considerazioni ho creduto di dovere sottoporre al Senato, ed al signor Ministro delle finanze perchè ne voglia fare esame e tenerle presenti all'occasione in cui per la forza delle cose dovrà venire alla riforma di questa legge, in quanto che io prevedo che a vece dei 66 milioni che si sono calcolati esigibili nel 1866, non ne entreranno nelle casse pubbliche più di 45 o 46.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io mi trovo fortunato di poter fornire al signor Ministro delle finanze i dati autentici che egli mi ha richiesto.

Sicuramente non era disposto a fare al signor Ministro verun rimprovero per mancanza di stampa di dati; se ne avessi qualcheduno a fare sarebbe sull'esattezza dei dati, perchè quando si trovano tanto contraddicenti, quanto lo sono quelli che risguardano la questione attuale, veramente chi deve decidere ha almeno il diritto di richiamare l'attenzione del signor Ministro su queste contraddizioni così manifeste e così gravi da cambiare completamente i risultati delle risultanze che si pronunziano al seguito della attivazione di questa tassa.

L'onorevole Ministro delle finanze, rimproverandomi quasi di aver detto che i calcoli del miliardo e duecento milioni sperabili da questa tassa non erano esatti, dimenticò che io aveva detto che si era così calcolata la rendita *imponibile*; ora la rendita imponibile è quella che ha già subito quella detrazione che egli, non volendo nominarla in italiano, chiamò *discrimination* con termine inglese.

Or bene, Signori, in Senato quando si trattò della parte della rendita colpibile dalla tassa, e non dell'ammontare complessivo della rendita in parte non colpibile della tassa, si disse che dovevano ascendere a un miliardo

e trecento milioni circa; voi lo trovate registrato qui nella tabella dell'anno scorso, annessa alla legge colla quale si mandò ad esecuzione la tassa di cui si tratta; ed è, come ebbi l'onore di annunziare, di 652 milioni 145 mila e 617 lire; questa è la rendita imponibile.

Ora come questa rendita imponibile fosse giustamente prevista quando si diceva che doveva essere di un miliardo e 300 milioni di lire circa, lascio spiegare al signor Ministro. Certo vi è differenza fra la legge del 1864 e la legge del 1865, perchè una legge colpiva le rendite che eccedevano le 250 lire fino a tali limiti colla imposta fissa minima di 2 lire che pagavano tutti gli altri contribuenti; mentre invece l'altra esentava fino a tale limite tutte indistintamente le rendite dalla imposta.

Ma credete voi che questa diversità della legge abbia prodotto una grande diversità di risultati? No certamente, tale diversità è inconcludente e ben lontana dalla cifra di 600 e più milioni; e difatti noi lo troviamo qui registrato nello stesso prospetto pubblicato in fine della legge e del regolamento del 1865, ed è di 2 milioni 18,164 lire e 84 centesimi.

Dunque come il sig. Ministro con due milioni voglia farmi scomparire questa diversità è per me un problema che lo metto nel novero delle prestidigitazioni.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Senatore Farina. Del resto, il sig. Ministro mi diceva che fra tanta abbondanza di dati se io non aveva potuto essere soddisfatto, la colpa era mia: è precisamente perchè i dati che egli ha fatti stampare non combinano nè punto nè poco con quelli che sono stati stampati precedentemente, che mi son permesso di domandargli se era in caso non di dirmi quale era il risultato delle investigazioni precedenti, perchè in questo io trovavo già una tale contraddizione che per me riusciva impossibile a spiegare; ma chiedevo i dati relativi alle misure che si propone di adottare adesso, onde farmi un criterio dei risultati che produrrà l'esonerazione della tassa che si accorda alle rendite inferiori al limite di 250 lire; il prodotto della tassa proporzionale sulle 250 lire delle quote che superano tale limite medesimo le quali erano prima o intieramente esenti, o semplicemente assoggettate alla tassa fissa; infine il probabile ammontare delle quote delle rendite da lire 250 a lire 350 che si colpiscono colla tassa del 4 invece di quella dell'8 per 100.

Ho chiesto questi schiarimenti per poter rendere ragione a me stesso del risultato sperabile da questa variazione della legge.

Questi sono g'i schiarimenti che chiedeva, non già per fare una rivista retrospettiva, ma per formarli un criterio su quello che sarebbe stato un prodotto probabile delle disposizioni contenute in quest'articolo della legge.

Il signor Ministro mi ha detto che sono stampati nei volumi; confesso che i volumi ci sono, ma gli schiarimenti che chiedo non ve li ho trovati.

Può darsi che abbia gli occhi che ci vedan poco

e porto infatti gli occhiali, può darsi, dico, che vi siano e può darsi che mi siano sfuggiti.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Farina avrà la bontà anzitutto di riconoscere che i rappresentanti del Governo non vengono qui a fare da prestidigitatori. La dignità del Parlamento non lo consentirebbe, e sarebbe questa una turpitudine di cui mi sento incapace. A simili epiteti non mi degno di rispondere. Quanto alle cifre io mantengo che le entrate accertate sono un milione 288 mila lire, e il *discrimination* è di 332 milioni i quali riducono le entrate a 950 milioni.

Questo io affermo, ed io spero che il Senato reputi in me più serietà e riponga nel Ministro del Governo maggior fede, e mi dispenserà di dare spiegazioni a chi crede che il Ministro sia un prestidigitatore.

Senatore Farina. Io non ho inteso colle mie parole offendere il Ministro...

Ministro delle finanze. Ci pensi bene un'altra volta...

Senatore Farina... sono anzi dispiacente...

(Rumori)

Presidente. Permetta, signor Senatore, che parli il Presidente. Lo richiamo all'osservanza del regolamento... Avendo ella già parlato due volte, debbo interrogare il Senato prima di dargli la parola.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Domando al Senato se accorda al Senatore Farina la facoltà di parlare.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per un fatto personale, giacchè avendo sentito che il sig. Ministro si è offeso dall'osservazione che ho fatto, voglio dichiarare che non ho inteso alludere alla sua persona, ma semplicemente alla contraddizione che mi sembra e credo manifesta fra i documenti autentici egualmente ed ufficiali entrambi.

Presidente. Poichè niuno più domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (Vedi sopra).

L'ora essendo tarda, si rimanda a domani il seguito della discussione del presente disegno di legge.

Avverto i signori Senatori che domani alle 12 e 1/2 vi sarà riunione negli uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui nati nel 1816.

Compimento della rete di strade nazionali nell'Isola di Sicilia.

Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Al tocco seduta pubblica.

Prego i signori Senatori ad esser solleciti, perchè si possa progredire alacremente.

La seduta è sciolta (ore 5 e m. 40).